Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 115° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Venerdì, 8 novembre 1974** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DELL'8 NOVEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace. — Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SEDICESIMA estrazione del 10 ottobre 1974; Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(7385)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 15 ottobre 1974, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Wagner, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Lussemburgo a Roma.

(8612)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1176.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1383, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione per il finanziamento e l'istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Bologna il 21 dicembre 1972, aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Bologna il 30 luglio 1970, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione anzidetta, il posto di assistente ordinario istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1383, presso la cattedra di « Istologia ed embriologia generale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna viene trasferito alla cattedra di « Biologia e patologia delle ultrastrutture » della medesima facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 70. — SCIARRETTA

Repertorio n. 2494

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione in data 30 luglio 1970, repertorio n. 1767 - Trasferimento di posto di ruolo di assistente dalla cattedra di istologia ed embriologia generale all'insegnamento di biologia e patologia delle ultrastrutture della facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue), oggi 21 (ventuno) del mese di dicembre, alle ore 14,20;

21 dicembre 1972

In comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Bologna, abilitato a rogare gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università stessa, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

Taglioli Dante, nato il 12 giugno 1924 a Bologna ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e perciò di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 20 luglio 1972 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Università degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo nella seduta del 13 ottobre 1972, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

Tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con decreto del Capo dello Stato in data 24 novembre 1971, n. 1383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1972, n. 75, è stata approvata la convenzione fra l'Università degli studi di Bologna e il Consorzio interprovinciale universitario, istitutiva di un posto di assistente convenzionato presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia, destinato al funzionamento del centro di microscopia elettronica per ricerche nel campo delle ultrastrutture;

che il posto predetto è stato coperto con decorrenza dal 1° aprile 1972;

che nel frattempo è stato istituito l'insegnamento di biologia e patologia delle ultrastrutture, avente appunto sede presso il centro di microscopia elettronica;

che gli organi accademici hanno ritenuto opportuno e conveniente che il posto di assistente suddetto sia trasferito dalla cattedra di istologia ed embriologia generale al predetto nuovo insegnamento di biologia e patologia delle ultrastrutture;

che il titolare del posto stesso ha pure espresso il proprio gradimento al suddetto trasferimento;

che tale trasferimento è stato inoltre approvato dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella riunione del 21 aprile 1972, dal senato accademico nella riunione del 19 luglio 1972, dal consiglio di amministrazione dell'Università nella riunione del 20 luglio 1972, e dal consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario nella riunione del 13 ottobre 1971, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere *C*), *D*), *A*) e *B*);

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1) il posto di ruolo di assistente istituito presso la cattedra di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna e destinato alla attività del centro di microscopia elettronica, ai sensi della convenzione stipulata in data 30 luglio 1970, repertorio n. 1767, fra l'Università stessa e il Consorzio interprovinciale universitario (convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1972, n. 75), è trasferito all'insegnamento di biologia e patologia delle ultrastrutture della facoltà stessa, in aggiunta ai posti già assegnati alla cattedra medesima;

2) tutte le altre clausole di cui alla predetta convenzione in data 30 luglio 1970, repertorio n. 1767, restano in vigore e le parti contraenti ne confermano il testo e la loro validità;

3) il presente atto è registrato in esenzione da imposta di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti della Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

Il presente atto consta di n. 2 (due) fogli di carta bollata, dattiloscritti su n. 7 (sette) pagine.

F.to: Tito Carnacini
Paolo Fortunati
Adriano Fiore, teste
Dante Taglioli, teste
dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante.*

Registrato a Bologna, addì 4 gennaio 1973 - Atti pubblici n. 0060. — *Gratis*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **526**.

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, 7 giugno 1972, n. 904, 29 settembre 1972, n. 804 e 19 marzo 1973, n. 591, relativi alla istituzione di corsi sperimentali post-qualifica presso gli istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Veduti i decreti del presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, 7 giugno 1972, n. 984, 29 settembre 1972, n. 804 e 19 marzo 1973, n. 591, relativi alla istituzione di corsi sperimentali post-qualifica presso gli istituti professionali di Stato dal 1° ottobre 1969, dal 1° gennaio 1972 e dal 1° ottobre 1972, in applicazione delle citate leggi numeri 754, 1156 e 625;

Considerato che alcuni istituti professionali, per mutate esigenze locali, hanno richiesto di variare l'indirizzo del corso sperimentale;

Considerato che l'amministrazione, in accoglimento delle richieste, ha autorizzato il funzionamento di corsi sperimentali ad indirizzo diverso da quello indicato sui relativi decreti del Presidente della Repubblica istitutivi citati nelle premesse;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *B*, *C*, *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, citato nelle premesse, sono modificate nel senso che, dall'anno scolastico 1973-74, presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Galvani » di Trieste è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « tecnico delle industrie meccaniche » in luogo di quello per « odontotecnico »; dall'anno scolastico 1972-73, presso l'istituto professionale per l'industria e le attività marinare di Molfetta (Bari) è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche » in luogo di quello per « tecnico delle industrie meccaniche »; dall'anno scolastico 1972-73, presso l'istituto professionale per il commercio « Manfredi » di Bologna, è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale articolato per « operatore turistico » ed « analista contabile » in luogo di quello per « segretario di amministrazione ».

Art. 2.

Le tabelle *B* e *C* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 984, menzionato nelle premesse, sono modificate nel senso che, dal 1° ottobre 1972, presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Foligno (Perugia) è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « tecnico delle industrie meccaniche » in luogo di quello per « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ». Con la stessa decorrenza, presso gli istituti professionali per il commercio « Garrone » di Roma e « M. Pantaleoni » di Frascati (Roma), è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « operatore turistico » in luogo di quello per « segretario di amministrazione ». Dal 1° ottobre 1973, presso l'istituto professionale per il commercio « Manfredi » di Bologna è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « operatore turistico » in luogo di quello per « segretario di amministrazione »; con la stessa decorrenza, presso l'istituto professionale per il commercio di Perugia è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « operatore commerciale » in luogo di quello per « segretario di amministrazione ».

Art. 3.

La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 804, è modificata nel senso che il corso sperimentale istituito, dall'anno scolastico 1972-73, presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Magarotto » per sordomuti di Roma, è per « tecnico delle industrie grafiche » anziché per « tecnico delle industrie meccaniche ».

Art. 4.

Le tabelle *A* e *C* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 591, citato nelle premesse, sono modificate nel senso che, dall'anno scolastico 1972-73, presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche » in luogo di quello per « odontotecnico »; dall'anno scolastico 1973-74 presso l'istituto professionale per il commercio di Foligno (Perugia) è autorizzato il funzionamento di un corso sperimentale per « analista contabile » in luogo di quello per « segretario di amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 66. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. 527.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia l'insegnamento di « Chimica bromatologica » muta denominazione in quella di: « Chimica degli alimenti ».

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Metodi fisici in chimica organica;
Istituzioni di matematica;
Chimica dei composti eterociclici;
Fitofarmacia;
Complementi di chimica tossicologica;
Biologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 63. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1974, n. 528.

Autorizzazione alla Federazione italiana escursionismo - F.I.E., in Torino, ad accettare una donazione.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la Federazione italiana escursionismo - F.I.E., in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione dell'immobile sito in Frabosa Sottana (Cuneo), località Artesina, censito in catasto alla partita 4958, foglio 27, mappale 30, adibito a rifugio alpino, del valore periziato di L. 40.000.000, disposta a suo favore dal sig. Giovanni Gaggero di Genova con atto del notaio Michele Ghiggia di Torino del 27 novembre 1973, n. 86322 di repertorio, registrato a Torino il 17 dicembre 1973 al n. 40365.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 80. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1974.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974-75 del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1974, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, che prevede interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dello agosto e settembre 1973;

Considerata l'opportunità di intervenire con ulteriori assegnazioni di fondi a carico del F.A.P.L. in favore delle popolazioni colpite dalla infezione colerica, in quanto le provvidenze finanziarie di cui alla predetta legge n. 868 si sono dimostrate insufficienti a neutralizzare le conseguenze dannose della infezione stessa;

Considerato che l'avanzo di amministrazione dello esercizio finanziario 1973-74 risulterà, sulla base dei dati fino ad ora accertati, non inferiore alle L. 13.763.000.000, mentre nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio 1974-75 è stato indicato, in via preventiva, nella misura di L. 8.900.000.000;

Ritenuto opportuno adeguare l'importo del presunto avanzo di amministrazione indicato nello stato di previsione predetto alle risultanze contabili sin da ora emerse, per integrare lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa rilevatosi non proporzionato alle maggiori esigenze di cui sono oggetto, manifestatesi dopo l'approvazione dello stato di previsione stesso;

Considerato che gli elementi che costituiscono la predetta integrazione dell'avanzo di amministrazione ne designano la specifica assegnazione di spesa a seconda dei capitoli sui quali le economie si sono verificate, e cioè:

economie su capitoli di spesa afferenti agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale;

economie su capitoli di spesa relativi agli interventi diretti del F.A.P.L. nelle regioni a statuto speciale;

Considerata l'opportunità di assegnare alle regioni un acconto sulle disponibilità finanziarie del fondo ad esse spettanti in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, prima citato, ripartendole sulla base di coefficienti calcolati in via provvisoria non essendo ancora completamente noti i parametri necessari alla loro determinazione definitiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per le regioni Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in conseguenza del quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Considerato che le spese previste per l'attuazione di cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari risultano di importo superiore alle effettive attuali necessità di finanziamento;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1974-75, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10		L. 4.863.000.000

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . .	L. 1.500.000.000	
Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti, mediante erogazione di contributi, nelle regioni a statuto ordinario	» 17.000.000.000	
		L. 18.500.000.000
Totale delle disponibilità finanziarie		L. 23.363.000.000

In aumento:

Capitolo		Importo
Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	L.	1.500.000.000
Cap. 5124. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	»	2.000.000.000
Cap. 5130. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale	»	500.000.000
Cap. 5132. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	»	887.000.000
Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	»	600.000.000
Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	»	1.480.600.000
Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici, minorati fisici - disadattati sociali - ecc. . .	»	500.000.000
Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456)	»	1.200.000.000
Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	»	450.000.000
Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . .	»	30.000.000
Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	»	14.215.400.000
Totale a pareggio per aumento delle spese	L.	23.363.000.000

Roma, addì 1° settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8365)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1974.

Approvazione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'istituzione e la disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 68 dello stesso decreto con il quale è ammessa la deducibilità, dal reddito d'impresa, di quote annuali di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili, destinati all'esercizio di attività commerciali, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di coefficienti stabiliti, con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo dei vari settori produttivi;

Visto l'art. 50 del decreto medesimo con il quale è ammessa la deducibilità di quote annuali di ammortamento anche per i beni strumentali destinati all'esercizio di arti e professioni, con esclusione dei terreni e dei fabbricati, nella misura massima stabilita, per categorie omogenee, in apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione dei coefficienti di ammortamento e ritenuto opportuno di provvedervi contemporaneamente ai fini sia dell'art. 68 che dell'art. 50 suindicati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'allegata tabella dei coefficienti di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili, destinati all'esercizio di attività commerciali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 2.

La tabella di cui all'articolo precedente è altresì approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i beni strumentali impiegati nell'esercizio di arti e professioni, applicandosi a tali beni i coefficienti di ammortamento previsti per i medesimi beni di corrispondenti o similari attività esercitate in forma di impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

Gruppo I

INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE

Specie 1ª — Affittuari di fondi rustici, condotti a mezzadri[illegible] con bracciantato o direttamente.

Macchine agricole (compresi i trattori) . . .	9 %
Impianti mobili di irrigazione - Carri agricoli e carri botte - Attrezzatura di stalla e varia . . .	12½ %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . .	12 %
Macchine d'ufficio eletromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 2ª — Industrie agrarie diverse, all'infuori della categori[illegible] degli affitti.

N.B. — Per le industrie agrarie diverse, già considerate i[illegible] altri gruppi (ad esempio: industrie di conserve vegetali, con siderate nel gruppo V) si rimanda ai coefficienti previsti ne[illegible] rispettivi gruppi. Per le industrie non altrove considerate, com[illegible]

la essiccazione del tabacco (per ciò che eccede il ciclo di lavorazione agricola) e la selezione di semi, valgono i seguenti coefficienti:

Fabbricati destinati all'industria (edifici) . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . . . . . 9 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 3ª — Industrie agrarie esercitate da proprietari di fondi

N.B. — Per le attività rientranti in questa specie si rimanda ai coefficienti stabiliti per i rispettivi « gruppi » e « specie ».

Specie 4ª — Aziende di utilizzazione del bosco (abbattimento e carbonizzazione).

Attrezzature e impianti (comprese le teleferiche) . 15 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 5ª — Esercizio di macchine agricole per conto terzi (incluso il noleggio).

Fabbricati destinati all'industria (edifici) . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchine destinate al noleggio . . . . . 9 %
Mietitrebbiatrici ed altre macchine operatrici . 20 %
Trattrici e macchine per il movimento terra in agricoltura . . . . 12½ %
Officina di manutenzione . . . . 6½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi aerei destinati esclusivamente alla difesa fitosanitaria delle colture . . . . 20 %

Gruppo II

INDUSTRIE ZOOTECNICHE

Specie 1ª — Armentizia, allevamento cavalli, malghe, monta taurina, equina e suina ed altre industrie zootecniche.

Edifici (compresi quelli per il ricovero degli animali) 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Macchine per la preparazione degli alimenti, macchinari generici, attrezzatura di stalla e varia . . 12½ %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo III

INDUSTRIE DELLA PESCA E DELLA CACCIA

Specie 1ª — Industria della pesca, compresa quella delle spugne e del corallo.

Motopescherecci (completi di equipaggiamento) . 12½ %
Attrezzatura particolare di pesca a bordo ed a terra (reti, tonnare, griglie, ecc.) . . . . . . 31½ %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Allevamento di pesci e molluschi in acque marine (valli salse, laghi costieri, stagni litoranei, peschiere, lagune) ed in acque interne (valli, laghi, stagni, peschiere, fiumi).

Fabbricati industriali . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti e macchinari generici . . . . . 6 %
Impianti e macchinari specifici (bacini di allevamento, forni, lavorieri) . . . . 8 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . 20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo IV

INDUSTRIE ESTRATTIVE DI MINERALI METALLIFERI E NON METALLIFERI

Specie 1ª — Miniere di minerali di ferro e di minerali metalliferi non ferrosi.

Fabbricati destinati all'industria (edifici, silos, vasche e serbatoi, opere idrauliche fisse, strade e piazzali, acquedotti) . . . . 5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) . . 6 %
Impianti generici del soprasuolo (produzione o presa e distribuzione di energie - raccordi e materiale rotabile - officina di manutenzione - impianti di trasporto - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico e pesatura - ove non siano da considerare impianti specifici) . . . . . 8 %
Impianti specifici del soprasuolo . . . . . 10 %
Impianti specifici del sottosuolo . . . . . 15 %
Forni e loro pertinenze . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . 20 %

Specie 2ª — Miniere di zolfo.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) . . 6 %
Impianti generici del soprasuolo (come nella specie 1ª) . . . . 8 %
Impianti specifici del soprasuolo . . . . . 11 %
Impianti specifici del sottosuolo . . . . . 16 %
Forni e loro pertinenze . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 3ª — Miniere di combustibili fossili.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) 5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Gallerie e pozzi (escluse le armature mobili) . . 6 %
Impianti generici del soprasuolo (come nella specie 1ª) . . . . 8 %
Impianti specifici del soprasuolo . . . . . 9 %
Impianti specifici del sottosuolo . . . . . 14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 4ª — Miniere di combustibili liquidi e gassosi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª) . . . 8 %
Impianti specifici (compresi i pozzi) . . . . 15 %
Impianti specifici dell'industria per lo sfruttamento delle forze endogene . . . . 25 %
Autosonde, autoregistratori per rilievi geofisici e diversi . . . . 25 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 35 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 5ª — Cave di marmo ed affini, di pietre da costruzione, di calcari, di marne, ecc.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . . . . . 10 %
Escavatrici e pale meccaniche . . . . . 25 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 6ª — Cave di sabbia, ghiaia e pietrisco.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti (compresi gli escavatori) . . . . 8 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 7ª — Miniere di salgemma, sorgenti salate naturali e produzione di sale marino e di ebollizione (*Vedi specie* 2ª).

Gruppo V

INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI

Specie 1ª — Brillatura del riso, pilatura ed altre lavorazioni di cereali e legumi, esclusa la molitura.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - silos - strade e piazzali - fognature - vasche e serbatoi)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	10 %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 2ª — Molitura di cereali.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	10 %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 3ª — Panificazione, produzione di biscotti e di pasticcerie.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	9 %
Forni e loro pertinenze	14 %
Attrezzatura varia e minuta	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 4ª — Pastificazione.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (Servizio vapore e acqua calda - Impianti di presa e distribuzione energia - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico e pesatura - raccordi e materiale rotabile)	7½ %
Macchinari operatori e impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento)	14 %
Attrezzatura varia e minuta	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 5ª/*a* — Lavorazione del cacao, produzione di cioccolata e confetture in genere, torrefazione del caffè, produzione di surrogati.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 5ª/*b* — Produzione di gelati.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	15 %
Attrezzatura varia e minuta	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 6ª — Produzione e raffinazione dello zucchero.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari e impianti generici (come nella specie 4ª)	7½ %
Macchinari e impianti specifici	12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 7ª — Lavorazione e conservazione delle carni.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari e impianti generici (come nella specie 4ª)	9 %
Macchinari e impianti specifici (compresi i forni e gli impianti di condizionamento)	15 %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 8ª — Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	12½ %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 9ª — Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari (marmellate, conserve di pomodoro, conserve alimentari in genere, dadi per brodo, ecc.).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari e impianti generici (come nella specie 4ª)	7½ %
Macchinari e impianti specifici (compresi gli impanti di condizionamento)	14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 10ª — Lavorazione del latte (caseifici, stagionatura del formaggio, lavorazione di mozzarelle ed altri latticini freschi, lavorazione del burro) e conservazione del latte.

Fabbricati destinati all'industria	4 %
Costruzioni leggere	10 %
Macchinari e impianti generici	7½ %
Macchinari e impianti specifici	14 %
Attrezzatura varia e minuta di laboratorio	20 %
Mobili e macchine ordinarie e d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettroniche	18 %
Autocarri, autoveicoli pesanti e mezzi di trasporto interno ed autovetture	20 %
Automezzi dei depositi periferici per consegna ai clienti	30 %

Specie 11ª — Produzione di olio d'oliva e di semi, per spremitura, e di olii vegetali, con solventi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	10 %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 12ª — Raffinazione degli olii vegetali (*Vedi specie* 11ª).

Specie 13ª — Industria dei vini, mosti concentrati ed aceti (*Vedi specie* 11ª).

Specie 14ª — Distillerie di alcole (*Vedi specie* 11ª).

Specie 15ª — Produzione di liquori e affini (*Vedi specie* 11ª).

Specie 16ª — Produzione di malto, birra ed estratti di malto.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari e impianti generici (come nella specie 4ª)	7½ %
Macchinari e impianti specifici (compresi gli impianti di condizionamento)	14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (comprese le casse e i fusti)	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche od elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 17ª — Produzione di bevande analcoliche gassate e di acque minerali artificiali.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori e impianti	10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (compresi i frigoriferi e distributori automatici di bevande imbottigliate)	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 18ª — Fabbricazione del ghiaccio ed esercizio di frigoriferi per conto terzi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Macchinari operatori ed impianti (compresi gli impianti di condizionamento)	12½ %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Gruppo VI

INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO

Specie 1ª — Prime lavorazioni del legno (segherie).

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici e specifici (officina manutenzione - servizi vapore - mezzi di carico, scarico e pesatura - impianti di presa e produzione energia)	11½ %
Attrezzatura varia e minuta (attrezzi, scali di alaggio ecc.)	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 2ª — Laboratori di falegnameria, di carpenteria in legno. Fabbricazione di oggetti e di recipienti in legno (*Vedi specie* 1ª).

Specie 3ª — Costruzione e riparazione di veicoli in legno (*Vedi specie* 1ª).

Specie 4ª — Cantieri navali per costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi in legno (*Vedi specie* 1ª).

Specie 5ª — Fabbricazione di mobili e di arredamenti in legno, ebanisterie. Lucidatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno (*Vedi specie* 1ª).

Specie 6ª — Preparazione del crine vegetale, della trebbia, del truciolo e trecce di truciolo (non per cappelli) e simili. Lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia (non per cappelli), sparto, saggina e simili. Fabbricazione di scope e affini (*Vedi specie* 1ª).

Specie 7ª — Lavorazione del sughero.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici e impianti specifici non compresi nella voce seguente (officina manutenzione - servizi vapore - mezzi di carico, scarico e pesatura - impianto di presa e produzione energia - macchine lavoratrici)	7½ %
Impianti e macchinari specifici (forni di cottura)	12½ %
Attrezzatura varie e minuta (attrezzi e superfici attive)	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 8ª — Industrie per la produzione di compensati, pannelli di legno laminati e pannelli di legno non sfibrati, compresi quelli misti con altre sostanze.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici e impianti specifici non compresi nella voce seguente (presse - officina di manutenzione - servizi vapore - mezzi di carico e scarico, misurazione - impianti di presa e produzione di energia)	10 %
Impianti e macchinari specifici con intervento di reagenti chimici e di alte pressioni (compresi i forni)	12½ %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 9ª — Industrie per la produzione di pannelli di legno sfibrato e affini (masonite e faesite).

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature)	5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici ed impianti specifici non compresi nella voce seguente (presse - officina manutenzione - servizi vapore - mezzi di carico, scarico e misurazione - impianti di presa e produzione energia - cassoni di flusso - macchina continua ecc.)	10 %
Impianti e macchinari specifici (di preparazione di lavaggio, idrofugazione, scromatura, cromatura, vagliatura, disidramento) ed altri macchinari con intervento di reagenti chimici o di alte pressioni	12½ %
Attrezzatura varia e minuta	20 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Gruppo VII

INDUSTRIE MANIFATTURIERE METALLURGICHE E MECCANICHE

Specie 1ª/*a* — Siderurgia in genere.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature)	5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (impianti di produzione, presa e distribuzione energia - officina di manutenzione - raccordi e materiale rotabile - centrale di conversione - parco motori e pompe, ecc. - impianti di trasporto interno, carico, scarico, sollevamento e pesatura) e specifici	10 %
Grandi impianti specifici macchine operatrici automatici	17½ %
Forni e loro pertinenze	12½ %
Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio)	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 1ª/*b* — Metallurgia dei metalli non ferrosi (piombo, alluminio, zinco, rame, loro derivati ecc.).

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature)	5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici	10 %
Grandi impianti specifici macchine operatrici automatici	17½ %
Celle elettrolitiche - Impianti con intervento di reagenti chimici	17½ %
Forni e loro pertinenze	12½ %
Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio)	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 1ª/*c* — Fonderie di 2ª fusione.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a* e 1ª/*b*)	5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici	10 %
Macchinari specifici automatici	17½ %
Forni e loro pertinenze	12½ %

Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli e attrezzi) . . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 1ª/*d* — Industria metallurgica del magnesio.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 5 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici . . . . 10 %
Celle elettrolitiche - Impianti con intervento di reagenti chimici - Impianti elettrotermici per la produzione del magnesio . . . . 17½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta (stampi, modelli, attrezzi e laboratorio) . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Fabbriche di macchine industriali ed agricole e di utensileria per macchine utensili.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici . . . . 10 %
Grandi impianti specifici e macchine operatrici automatici . . . . 15½ %
Forni di trattamento . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 3ª — Costruzione di pompe, compressori, ventilatori industriali, fucine, rubinetteria, valvole a saracinesca, apparecchi ad aria compressa ed affini (*Vedi specie* 2ª).

Specie 4ª — Costruzione di mobili, letti ed arredi metallici, casseforti, armadi e serrature di sicurezza (*Vedi specie* 2ª).

Specie 5ª — Costruzione di apparecchi igienico-sanitari e termici per uso domestico (*Vedi specie* 2ª).

Specie 6ª — Fabbricazione di serrature comuni e di minuterie metalliche, di molle, di bulloneria grezza, di bulloneria e viteria lavorata e di derivati dalla lavorazione del filo.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici . . . . 10 %
Impianti specifici e macchine operatrici automatici 15½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 7ª — Fabbricazione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile (*Vedi specie* 2ª).

Specie 8ª — Fabbricazione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e di accessori casalinghi. (*Vedi specie* 2ª).

Specie 9ª — Fabbricazione di coltelleria, armi bianche ed attrezzi per arti e mestieri (*Vedi specie* 2ª).

Specie 10ª — Fabbricazione di strumenti ed apparecchi per chirurgia, medicina, odontotecnica e di apparecchi ortopedici. (*Vedi specie* 2ª).

Specie 11ª — Fabbricazione di armi da fuoco e di materiale bellico in genere (*Vedi specie* 2ª).

Specie 12ª — Meccanica di precisione (bilance, macchine per scrivere, addizionatrici, calcolatrici ed affini, orologeria, apparecchi per misurazione strumenti ed installazioni per il controllo del volo e degli impianti propulsori ed installazioni varie di bordo degli aerei).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici 10 %
Impianti specifici e macchine operatrici automatiche . . . . 15½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 13ª — Fabbricazione di giocattoli di metallo.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc) . . . 10 %
Macchinari . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 35 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 14ª — Fabbricazione di medaglie, argenterie, oreficerie, gioiellerie ed affini (*Vedi specie* 13ª).

Specie 15ª — Costruzione e montatura di biciclette e fabbricazione di parti, di ricambi e di accessori (*Vedi specie* 13ª).

Specie 16ª/*a* — Costruzione e montatura di motoveicoli e fabbricazione di parti di motoveicoli e di accessori.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici 10 %
Impianti specifici e macchine operatrici automatiche . . . . 17½ %
Celle elettrolitiche e impianti con intervento di reagenti chimici . . . . 17½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 16ª/*b* — Costruzione e montaggio motori per aviazione (*Vedi specie* 16ª/*a*).

Specie 17ª — Costruzione di autoveicoli ed autotelai, e fabbricazione di parti di ricambio e di accessori (*Vedi specie* 16ª/*a*).

Specie 18ª — Costruzione di carrozzerie per auto, per motoveicoli e per vetture ferrotramviarie e filoviarie, costruzione di rimorchi e fabbricazione di parti ed accessori.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici 10 %
Forni, loro pertinenze e impianti con intervento di reagenti chimici . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 19ª — Costruzione di materiale rotabile ferroviario e filoviario (*Vedi specie* 16ª/*a*).

Specie 20ª — Costruzione e riparazione di aeromobili (*Vedi specie* 16ª/*a*).

Specie 21ª — Cantieri navali per costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi in metallo. Imprese di recupero di navi (*Vedi specie* 18ª).

Specie 22ª — Costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di apparecchi di telecomunicazione in genere, di elettronica specializzata ed affini.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) e specifici 10 %
Impianti specifici e macchine operatrici automatici 15½ %
Celle elettrolitiche e impianti con intervento di reagenti chimici . . . . 15½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta compresi impianti e strumentazioni elettroniche . . . . . . 25 %

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . 20 %

Specie 23ª — Officine per fucinatura, stampatura, imbutitura, saldatura (elettrica, alluminotermica ed ossiacetilenica), taglio (con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica), tempera, cementazione e trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Macchinari 15½ %
Attrezzatura varia e minuta 35 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . 20 %

Specie 24ª — Officine da ramaio, lattoniere, stagnino, fabbro ferraio, maniscalco ed arrotino, compresi gli ambulanti (*Vedi specie* 13ª).

Specie 25ª — Officine meccaniche per la riparazione di auto, motoveicoli e biciclette, e per riparazioni meccaniche generiche e specializzate.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Macchinari 12½ %
Attrezzatura varia e minuta 35 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi 20 %

Specie 26ª — Officine per l'installazione e riparazione di impianti, macchinari ed apparecchi elettrici, radiofonici ed affini (*Vedi specie* 25ª).

Specie 27ª — Imprese specializzate, non costruttrici, per l'installazione impianti termici, di ventilazione, di condizionamento d'aria, idrico-sanitari, elettrici, telefonici interni ed affini (*Vedi specie* 25ª)

Specie 28ª — Lavorazione artistica dei metalli non preziosi (*Vedi specie* 25ª).

Specie 29ª — Fabbricazione e riparazione di strumenti ed apparecchi musicali (*Vedi specie* 25ª).

Gruppo VIII

Industrie manifatturiere dei minerali non metalliferi

Specie 1ª — Macinazione e lavaggio di minerali non metalliferi, lavorazione del marmo e della pietra da costruzione e per uso industriale.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - strade e piazzali) 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . 20 %

Specie 2ª — Lavorazione di pietre dure e preziose per gioiellerie e per uso industriale.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Macchinari operatori ed impianti 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . 20 %

Specie 3ª — Lavorazione artistica dei marmi e delle pietre.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Macchinari operatori ed impianti 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 4ª/*a* — Fabbricazione di calce e gesso.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (impianti di produzione, presa e distribuzione d'energia - officina di manutenzione - raccordi e materiale rotabile - servizi vapore ed acqua calda - impianti di trasporto interno - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico, pesatura, parco motori, pompe, ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 12½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 9 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 4ª/*b* — Fabbricazione di cemento.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 5½ %
Cave . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 4ª/*a*) e specifici 12½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 15½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 5ª/*a* — Fabbricazione di laterizi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 4ª/*a*) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 12½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 9 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . . 20 %

Specie 5ª/*b* — Fabbricazione di oggetti in gres e materiali refrattari.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 4ª/*a*) . . . 10 %
Macchine operatori ed impianti specifici . . . 12½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 5ª/*c* — Fabbricazione di abrasivi granulari, rigidi e flessibili (*Vedi specie* 5ª/*b*).

Specie 6ª — Industria della ceramica (*Vedi specie* 5ª/*b*).

Specie 7ª — Fabbricazione di manufatti di cemento, di conglomerati cementizi misti con fibre e altre materie; di manufatti di gesso e di stucco.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 4ª/*a*) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 15½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 8ª — Fabbricazione e lavorazione del vetro (esclusa la lavorazione delle lenti per occhiali e per strumenti ottici).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª) . . . . 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 4ª/*a*) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 12½ %
Forni e loro pertinenze . . . . 19 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Gruppo IX

INDUSTRIE MANIFATTURIERE CHIMICHE

Specie 1ª/a — Produzione di acido solforico, cloro, soda elettrolitica e derivati ed altri prodotti chimici non compresi nelle altre specie.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature - serbatoi in muratura e vasche di contenimento)	7 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10 %
Impianti generici (impianti di produzione presa e distribuzione energia - officina di manutenzione - raccordi e materiale rotabile - servizi vapore e acqua calda - impianti di trasporto interni - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico, pesatura, parco motori, pompe, ecc.)	12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche	15½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Celle elettrolitiche - Forni - Reattori per sintesi - Apparecchi soggetti ad alte pressioni e temperature	22½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 1ª/b — Produzione di ammoniaca sintetica, acido nitrico, nitrato di calcio ed ammonico, solfato ammonico e urea.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	7 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche non altamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche	15 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Forni - Reattori per sintesi - Apparecchi soggetti ad alte pressioni e temperature	19 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 2ª — Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a e comprese le vasche di contenimento)	5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche	12½ %
Macchinari operatori ed impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Forni - Reattori per sintesi - Apparecchi soggetti ad alte pressioni e temperature	17½ %
Oleodotti - Serbatoi - Impianti stradali di distribuzione (chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio)	12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	25 %
Bombole gas di petrolio liquefatti	15 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 3ª/a — Produzione di derivati della distillazione del carbon fossile, escluse le officine del gas (compresa la produzione e lavorazione dei derivati della distillazione del catrame di carbon fossile).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	9 %
Macchinari operatori ed impianti specifici	10 %
Forni e loro pertinenze	14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 3ª/b — Produzione di elettrodi per forni elettrici per la fabbricazione dell'acciaio e anodi per l'elettrolisi dell'alluminio.

Fabbricati ordinari	3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici	8 %
Forni di cottura e grafitazione	14 %
Macchinari	10 %
Attrezzatura varia e minuta	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi	20 %

Specie 4ª — Produzione di carburanti artificiali liquidi, compresa la produzione di alcole etilico e metilico.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche	12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive	15½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 5ª — Produzione di gas compressi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nelle specie 1ª/a)	7½ %
Macchinari operatori e impianti specifici	10 %
Apparecchiature ed impianti specifici di distribuzione (comprese le bombole)	9 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 6ª — Produzione di esplosivi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	7 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni meccaniche	12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche	15½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 7ª — Idrogenazione di olii e grassi vegetali ed animali, e lavorazione dei grassi.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	10 %
Macchinari operatori e impianti specifici	12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 8ª — Produzione di saponi, glicerine, profumerie, essenze, aromi, derivati agrumari, candele ed affini (compresi i fiammiferi ed i detersivi sintetici).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a)	5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.)	10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a)	10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche	12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Forni	15½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio	35 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20 %

Specie 9ª — Produzioni farmaceutiche, chimico farmaceutiche ed affini.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1/a) . 10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche 12 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Forni - Reattori per sintesi - Apparecchi soggetti ad alte pressioni e temperature . 17½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . 20 %

Specie 10/a — Produzione di colori organici e sintetici e relativi prodotti intermedi (*Vedi specie 1ª/b*).

Specie 10ª/b — Produzione di estratti concianti, di vernici, pitture, inchiostri, destrine, colle, ceralacche ed affini (comprese matite ed affini).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Macchinari operatori e impianti . . . 11½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . 20 %

Specie 11ª/a — Produzione di cellulosa (compresa quella per la carta).

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) . . 6 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a) . 10 %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche scarsamente corrosive e per le lavorazioni meccaniche . 12½ %
Macchinari operatori e impianti specifici per le lavorazioni chimiche altamente corrosive - Forni - Apparecchi soggetti ad alte pressioni e temperature 17½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 30 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . 20 %

Specie 11ª/b — Produzione del trasparente di cellulosa, di fibre tessili artificiali e simili.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) 6 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a) . 10 %
Macchinari operatori e impianti specifici . 14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . 20 %

Specie 12ª — Produzione di materie plastiche e resine sintetiche. Produzione dell'industria petrolchimica non compresa nelle altre specie (*Vedi specie 11ª/a*).

Specie 13ª — Produzione di materiali sensibili per fotografia e cinematografia.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a) . 9 %
Macchinari operatori e impianti specifici . 14 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno 20 %

Specie 14ª — Raffinerie di zolfo.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/a) 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/a) . 10 %
Macchinari operatori e impianti specifici (compresi i forni) . . . . 17½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Gruppo X

INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLA CARTA

Specie 1ª/a — Fabbricazione e lavorazione di carta e cartone, compresa la fabbricazione di carte da parato e carte da gioco.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - acquedotti e fognature - serbatoi e vasche di contenimento) 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (impianti di produzione, presa e distribuzione d'energia - officina di manutenzione e materiale rotabile - servizi vapore e acqua calda - impianti di trasporto interno - impianti e mezzi di sollevamento, carico, scarico, pesatura, parco motori, pompe, compressori, ecc.) . . . . 9 %
Macchinari operatori ed impianti specifici per preparazione pasta e per produzione e lavorazione carta e cartone . . . . 11½ %
Impianti di preparazione dei liscivi e sbianche e per lisciviazione . . . . 19 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 1ª/b — Fabbricazione di manufatti di carta e cartone compresa la produzione di imballaggi (cartotecnica) (*Vedi specie 1ª*).

Gruppo XI

INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLE PELLI E DEL CUOIO

Specie 1ª — Concia e tintura delle pelli. Produzione di succedanei e imitazioni del cuoio e delle pelli.

Fabbricati destinati all'industria (edifici - strade e piazzali, pozzi, acquedotti e fognature - bottali in cemento) . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori e impianti . . . . . 11½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Fabbricazione di articoli in cuoio, pelle e loro succedanei esclusi guanti e calzature (*Vedi specie 1ª*).

Gruppo XII

INDUSTRIE MANIFATTURIERE TESSILI

Specie 1ª — Produzione ed allevamento del seme bachi. Essiccazione di bozzoli.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Filatura (trattura) della seta (*Vedi specie 1ª*).

Specie 3ª — Tessitura della seta e delle fibre tessili artificiali (*Vedi specie 1ª*).

Specie 4ª — Produzione di fibre rigenerate (*Vedi specie 1ª*).

Specie 5ª/a — Lavorazione del cotone puro o misto con altre fibre.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti (esclusi quelli in ambiente corrosivo) . . . . 12½ %
Macchinari operatori di finissaggio ed impianti in ambiente normale . . . . 15 %

Macchinari operatori di finissaggio ed impianti in ambiente corrosivo . . . . 18 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 5ª/*b* — Lavorazione dei cascami di seta, puri o misti ad altre fibre (*Vedi specie* 1ª/*a*).

Specie 5ª/*c* — Lavorazione del naylon, perlon, terital ed altre fibre sintetiche (*Vedi specie* 5ª/*a*).

Specie 6ª — Lavorazione della lana pura o mista con altre fibre (*Vedi specie* 5ª/*a*).

Specie 7ª — Lavorazione del lino, della canapa, della juta, del ramiè e simili, puri o misti con altre fibre (*Vedi specie* 5ª/*a*).

Specie 8ª — Fabbricazione di cordami, spaghi, reti da pesca e da caccia (*Vedi specie* 1ª).

Specie 9ª — Fabbricazione di passamanerie, tulli, merletti, nastri, tessuti elastici e simili (*Vedi specie* 1ª).

Specie 10ª — Tintura, candeggio, stampatura, mercerizzazione, rifinitura, impermeabilizzazione ecc. di qualsiasi tessile (*Vedi specie* 5ª/*a*).

Specie 11ª — Lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, delle penne, delle piume, del capok e simili (*Vedi specie* 1ª).

Specie 12ª — Fabbricazione dei tappeti da terra (esclusi quelli di cocco e simili) (*Vedi specie* 1ª).

Gruppo XIII

Industrie manifatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento

Specie 1ª — Industria del cappello.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Laboratori di modisteria (*Vedi specie* 1ª).

Specie 3ª — Laboratori per la confezione di vestiario (*Vedi specie* 1ª).

Specie 4ª — Laboratori per la confezione di pellicce (*Vedi specie* 1ª).

Specie 5ª — Laboratori per la confezione di biancheria (*Vedi specie* 1ª).

Specie 6ª — Laboratori per la fabbricazione di maglieria, guanti in maglia e calze (*Vedi specie* 1ª).

Specie 7ª — Calzaturifici (*Vedi specie* 1ª).

Specie 8ª — Laboratori di confezione e riparazione di calzature (*Vedi specie* 1).

Specie 9ª — Laboratori per fabbricazione di guanti in pelle, in stoffa o in tessuto di maglia, esclusi quelli in maglia (*Vedi specie* 1ª).

Specie 10ª — Laboratori per confezioni varie e accessori del vestiario (cravatte, sciarpe, bretelle, guarnizioni per abiti, fiori artificiali, bottoni, ecc.).

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori e impianti . . . . . 10 %
Macchinari operatori e impianti per stampaggio di resine sintetiche . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 11ª — Fabbricazione e lavorazione di oggetti di ornamento, compresi quelli di tartaruga, di corallo e simili (*Vedi specie* 1ª).

Specie 12ª — Laboratori di materassaio e tappezziere, laboratori per confezione di vele, bandiere e simili (*Vedi specie* 1ª).

Specie 13ª — Fabbricazione di giocattoli in genere (esclusi quelli di metallo e di gomma) (*Vedi specie* 10ª).

Gruppo XIV

Industrie manifatturiere della gomma della guttaperga e delle materie plastiche

Specie 1ª/*a* — Produzione di manufatti di gomma.

Fabbricati destinati all'industria (Edifici - opere idrauliche fisse - strade e piazzali - fognature - serbatoi e vasche di contenimento) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (servizio vapore e acqua calda - impianti di presa e distribuzione di energia - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno - impianti e mezzi di carico, scarico, sollevamento - parco motori, pompe e compressori) 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 15 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 1ª/*b* — Produzione di cavi elettrici.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici . . . 11½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . 12 %
Macchine d'uffico elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 1ª/*c* — Lavorazione di materie plastiche.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici (come nella specie 1ª/*a*) . . . 7½ %
Macchinari operatori ed impianti specifici forni compresi . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . . 20 %

Specie 1ª/*d* — Produzione di dischi fonografici, incisione, edizione e stampa.

Fabbricati ordinari ed altri manufatti . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Impianti generici . . . . 12 %
Impianti specifici (registrazioni, incisione, produzione dischi e matrici) . . . . 30 %
Attrezzatura varia, minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche . 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Laboratori di vulcanizzazione degli oggetti di gomma.

Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori ed impianti . . . . . 12½ %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo XV

Industrie poligrafiche, editoriali ed affini

Specie 1ª — Tipografie, litografie ed affini.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori non automatici ed impianti generici . . . . 10 %
Macchinari operatori automatici e per operazioni di finitura . . . . 15½ %
Attrezzatura varia e minuta (comprese fustelle e tipi) 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª — Legatorie.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Macchinari operatori e impianti . . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi 20 %

Specie 3ª — Editori di libri e di giornali ed agenzie di stampa (*Vedi specie* 1ª).

Gruppo XVI

INDUSTRIE EDILIZIE

Specie 1ª — Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate.

Fabbricati destinati all'industria . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche, condutture, recinzioni, ponteggi in metallo - trasformatori - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno, sollevamento, carico e scarico - impianti galleggianti e cassoni per costruzioni marittime) 10 %
Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini - compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade) 12½ %
Attrezzatura varia e minuta compresi i ponteggi in legno . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi, escavatori e pale meccaniche 20 %

Specie 1ª/*b* — Imprese costruzioni reti trasporto e distribuzione elettriche e telefoniche.

Fabbricati destinati all'industria . . 3 %
Compressori, martelli pneumatici, motopompe, scavatori, pale meccaniche . 25 %
Attrezzatura varia (strumenti misura elettrici ed elettronici e scale) . . . . 40 %
Mobili e arredi . . . . . . 12 %
Macchine ufficio elettroniche . . . . 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 1ª/*c* — Edilizia prefabbricata.

Fabbricati destinati all'industria . . 3 %
Costruzioni leggere . 10 %
Impianti generici . 10 %
Macchinari operatori e impianti specifici e stampi 20 %
Attrezzatura varia . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . 12 %
Macchine ufficio elettroniche . . . 18 %
Automezzi . . . 20 %

Gruppo XVII

INDUSTRIE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DELL'ACQUA

Specie 1ª/*a* — Produzione e distribuzione di energia idroelettrica.

Fabbricati destinati all'industria . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Opere idrauliche fisse . . . . . . 1 %
Condotte forzate . . . 4 %
Centrali idroelettriche (esclusi i fabbricati) . . 7 %
Linee di trasporto A. T. . 4 %
Sottostazioni di trasformazione (esclusi i fabbricati) 7 %
Rete di distribuzione B. T. 8 %
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 1ª/*b* — Produzione e distribuzione di energia termoelettrica.

Fabbricati destinati all'industria . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Centrali termoelettriche (esclusi i fabbricati) 9 %
Linee di trasporto A. T. 4 %
Sottostazioni di trasformazione (esclusi i fabbricati) 7 %
Rete di distribuzione B. T. 8 %
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª/*a* — Produzione e distribuzione di gas illuminante.

Fabbricati destinati all'industria 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Gasometri . . . . . 5 %
Impianti generici (compresi quelli di miscelazione metano) . . . . 8 %
Impianti di produzione e filtrazione . . . . 10 %
Condutture . . . . 5 %
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo . . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 2ª/*b* — Produzione e distribuzione di gas naturale.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 5½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Pozzi di estrazione e pertinenze. . . . . . 15 %
Serbatoi (vasche di contenimento) . . . . . 5 %
Metanodotti:
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione . . . . . . 10 %
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso - acquiferi; condotte di *derivazione e di allacciamento* . . . . 12 %
Condotte per usi civili (reti urbane) . . . 8 %
Stazioni di compressione e pompaggio . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo e bombole . . . . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 3ª — Distribuzione di acqua potabile e non potabile.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 3½ %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Opere idrauliche fisse . . . . 1 %
Serbatoi . . . . 4 %
Impianti di filtrazione . . . . 8 %
Condutture . . . . 5 %
Impianti di sollevamento . . . . . . 8 %
Attrezzatura varia e minuta - Apparecchi di misura e controllo laboratori . . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 1ª/*a* — Stabilimenti balneari marini.

Stabilimenti in muratura . . . . . . 6 %
Stabilimenti in legno . . . . 20 %
Attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, sedie, tende) 30 %
Natanti e galleggianti . . . . 12 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 4ª/*b* — Stabilimenti termali, idrotermali e di imbottigliamento di acque minerali.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione e loro pertinenze . . . . 2 %
Serbatoi . . . . 5 %
Impianti di filtrazione e di imbottigliamento . . 12½ %
Condutture . . . . 8 %
Impianti di sollevamento e macchinari in genere . 10 %
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio . . 20 %
Biancheria . . . . 40 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo XVIII

INDUSTRIE DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Specie 1ª - 2ª e 3ª — Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari.

Piste, moli e terreni ad essi adibiti . . . . 1 %
Fabbricati destinati all'industria (edifici d'aeroporto e portuali) . . . . 4 %
Opere d'arte fisse . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) . . . . 14 %
Nave passeggeri . . . . 10 %
Nave da carico cisterna o frigorifera . . . . 10 %

Nave da carico per carico secco . . . . . 9 %
Nave per navigazione interna in acciaio o ferro Ferry-boat - Rimorchiatore - Naviglio fermo . . 7½ %
Nave per navigazione interna in legno - Barconi, chiatte, pontoni e lance . . . . . . 9 %
Apparecchi di segnalazione in genere, attrezzature di pista - Servizio carburanti . . . . . 31½ %
Impianti e mezzi di carico, scarico, sollevamento e trasporto (a terra) . . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %
Contenitori di grandi dimensioni in metallo o materiale plastico . . . . 15 %
Aliscafi . . . . 13 %

Specie 4ª e 5ª — Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.

Terreni adibiti alle linee e servizi ferroviari . . 1 %
Fabbricati destinati all'industria . . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Opere d'arte fisse (ponti, viadotti, gallerie) . . 4 %
Altre opere d'arte . . . . 11½ %
Pali metallici . . . . 5 %
Binari (rotaie, traverse, morsetterie) . . . . 10 %
Motrici in genere . . . . 10 %
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) . . . . 7½ %
Materiale mobile - Impianti a cavo e filoviario (filobus, funivie, teleferiche, ascensori, slittovie) . . 15 %
Officina meccanica . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta - Mobili e macchine ordinarie di ufficio, di stazione e dei reparti accessori 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %
Contenitori di grandi dimensioni in metallo o materiale plastico . . . . 15 %

Specie 6ª - 7ª - 8ª e 9ª — Autoservizi per viaggiatori, urbani, extraurbani e di linea. Servizi di trasporto persone con vetture ed autovetture da piazza e da rimessa. Servizi di trasporto merci su vie ordinarie. Imprese di trasporti e pompe funebri.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 4 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Autobus di linea adibiti a servizi pubblici di linea urbani ed extraurbani, compresi autobus in servizio per noleggio di rimessa e rimorchi per trasporto di persone . . . . 25 %
Autocarri e rimorchi per trasporto di cose . . . 20 %
Autovetture in genere (servizio pubblico) . . . 25 %
Autofurgoni e motofurgoni . . . . . . 25 %
Trattori - Carri Attrezzi - Carrelli elettrici . . . 20 %
Veicoli a traino animale . . . . 10 %
Officina meccanica - Mezzi di sollevamento peso - Impianti di carica batterie . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta - Finimenti per traino animali - parati per pompe funebri - Accumulatori per carri elettrici . . . . 20 %
Attrezzatura varia e minuta - Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Contenitori di grandi dimensioni in metallo o materiale plastico . . . . 15 %

Specie 10ª/*a* — Servizi telegrafici, telefonici e telecomunicazioni tramite satelliti.

Fabbricati ordinari ed altri manufatti . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Centrali manuali ed automatiche . . . . . 8 %
Ponti radio, circuiti (apparecchiature) A. F. ed amplificazioni . . . . 15 %
Rete aerea e pali di sostegno . . . . . . 8 %
Cavi sotterranei . . . . 5 %
Cavi sottomarini . . . . 12 %
Poste pubbliche e di abbonato, cabine, impianti interni e derivati, centralini ed apparecchiature . . 12 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 10ª/*b* — Servizi radiotelegrafonici, radiofonici, televisivi e telecomunicazioni tramite satelliti.

Fabbricati destinati all'industria . . . . . 6 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Impianti radiofonici . . . . 12½ %
Impianti di sincronizzazione e centri di controllo 15½ %
Impianti di telediffusione e di televisione . . . 19 %
Impianti di registrazione e ponti radio . . . 25 %
Cavi sottomarini . . . . 12 %
Dotazioni varie ed attrezzi . . . . . . 19 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Automezzi attrezzati . . . . 25 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi non attrezzati . . . . 20 %

Specie 11ª — Impianti per le telecomunicazioni a mezzo dei satelliti Intelsat I - II - III - IV.

Segmento spaziale:

Serie satelliti Intelsat I . . . . 45 %
Centro di controllo tecnico Intelsat I . . . . 40 %
Serie satelliti Intelsat II . . . . 34 %
Apparecchiatura di telemetria e telecomando Intelsat I e II . . . . 29 %
Serie satelliti Intelsat III . . . . 20 %
Apparecchiature di telemetria e telecomando Intelsat III . . . . 18 %
Costi di sviluppo . . . . 10 %
Serie satelliti Intelsat IV . . . . 15 %
Apparecchiature di telemetria e telecomando Intelsat IV . . . . 11 %

Stazione terrena:

Struttura antenna parabolica orientabile . . . 10 %
Servosistema, sistema di illuminazione, ricevitore di inseguimento . . . . 20 %
Impianti e ricetrasmittenti e impianti e strumentazione centrali di misura e controllo . . . 25 %
Impianto di alimentazione . . . . 10 %

Specie 12ª — Autostrade, strade e superstrade in concessione.

Terreni adibiti ad autostrada . . . . . . 1 %
Fabbricati destinati all'industria . . . . . 4 %
Costruzioni leggere . . . . 10 %
Opere d'arte fisse (viadotti, ponti, gallerie etc.) . 4 %
Altre opere d'arte (apparecchi di segnalazione, compressori, martelli pneumatici, semoventi, pale meccaniche) . . . . 25 %
Officine meccaniche . . . . 10 %
Attrezzatura varia e minuta . . . . . . 12 %
Mobili e macchine d'ufficio . . . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo XIX

ALBERGHI - RISTORANTI - BAR E ATTIVITÀ AFFINI

Edifici . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . . 10 %
Mobili ed arredamento . . . . 10 %
Biancheria . . . . 40 %
Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzatura di cucina, ecc.) . . . . 25 %
Impianti specifici (igienici, riscaldamento, condizionamento, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi) . . . . 8 %
Automezzi . . . . 20 %

Gruppo XX

SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI

Specie 3ª — Teatri, cinematografi, sale da ballo e simili, campi sportivi, case da giuoco.

Edifici . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Impianti termotecnici ed elettrici . . . . . 10 %
Attrezzature (poltrone ecc.) . . . . . . 15½ %
Macchinari di proiezione ed impianto sonoro . . 19 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 4ª — Compagnie ed agenzie teatrali. Produzione, doppiaggio, sviluppo, stampa e noleggio films.

Fabbricati destinati all'industria (teatri, piazzali, strade) . . . . 5½ %

Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Impianti generici produzione e trasporto energia 10 %
Attrezzatura specifica (macchine da ripresa, gruppi elettrogeni, doppiaggio, registrazione sonora, sviluppo e stampa, ecc.) . . . 19 %
Attrezzatura generica (officina, falegnameria ecc.) 7½ %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . . 20 %

Gruppo XXI

SERVIZI SANITARI

Specie 1ª — Ospedali, cliniche, sanatori, case di cura ed istituti similari privati.

Edifici . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Mobili ed arredamento 10 %
Biancheria 40 %
Attrezzatura generica (stoviglie, posate ecc.) . 25 %
Attrezzatura specifica 12½ %
Automezzi . . . . . . 20 %

Gruppo XXII

SERVIZI IGIENICI ALLA PERSONA E DOMESTICI

Specie 1ª — Servizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri e simili.

Edifici . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Mobili ed arredamento . . . . . 10 %
Biancheria 40 %
Impianti specifici (igienici, riscaldamento, condizionamento, ecc.) . . . . . . 8 %
Attrezzatura generica . . 25 %
Automezzi . . . 20 %

Specie 2ª — Imprese di nettezza urbana.

Edifici . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . 10 %
Impianti specifici di utilizzazione . . . 10 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

Specie 5ª — Lavanderie, stiratorie, smacchiatorie, tintorie e servizi affini.

Edifici . . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) . . 10 %
Attrezzatura specifica . . 12½ %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi . . . . 20 %

ATTIVITÀ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE

1. — Fiere a rassegne.

Fabbricati in muratura destinati a padiglioni per esposizione . . . . 10 %
Costruzioni in legno o in strutture mobili . . 20 %
Mobili comuni ed arredamento . . 10 %
Arredamento fiere (transenne ecc.) . . . 27 %
Automezzi . . . . 20 %

2. — Altre attività.

Edifici . . . . 3 %
Costruzioni leggere (tettoie, baracche ecc.) 10 %
Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc. . . . . 7½ %
Macchinari, apparecchi e attrezzature vari (compreso frigorifero e impianto di condizionamento) . 15 %
Stigliatura . . . . 10 %
Arredamento . . . . . . 15 %
Banconi blindati o con cristalli blindati . . 20 %
Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva . . . . . 30 %
Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione . . . . . 25 %
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio . . 12 %
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 18 %
Automezzi e mezzi di trasporto interno . . 20 %

Il Ministro: TANASSI

(8785)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi del predetto art. 9, secondo comma, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori a domicilio;

Sentita la commissione centrale per il lavoro a domicilio;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, da valere ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori a domicilio sono stabilite, con riferimento a classi di retribuzioni effettive, nelle misure mensili indicate nella seguente tabella:

Classi di retribuzioni effettive	Retribuzioni convenzionali
Fino a L. 40.040 mensili	L. 33.000 mensili
Da L. 40.041 a L. 60.060 mensili .	L. 40.040 mensili
Da L. 60.061 a L. 90.090 mensili .	L. 60.060 mensili
Da L. 90.091 a L. 120.120 mensili .	L. 90.090 mensili
Da L. 120.121 a L. 150.150 mensili .	L. 120.120 mensili
Oltre le lire 150.150 mensili . . .	L. 150.150 mensili

Art. 2.

Le retribuzioni mensili indicate nella tabella di cui all'art. 1 sono ragguagliate a giornata secondo il rapporto di 1:22.

Art. 3.

Per giornate di effettiva prestazione di lavoro si intendono quelle del periodo intercorrente tra la data di consegna del lavoro e quella di riconsegna del lavoro eseguito desunte dal quadro *A* del libretto personale di controllo di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1974 fino ad un massimo di 22 giornate per un periodo mensile e con rapporto analogo per le commesse di durata diversa dal mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

(8936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto interministeriale 15 ottobre 1974, n. 637, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato ex batteria « S. Erasmo », in comune di Venezia, distinto nel catasto di tale comune con i mappali numeri 158, 159, 160 del F. 11, della superficie complessiva di Ha 0 79.10.

(8659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974, registro n 7 Industria, foglio n. 89, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 12 maggio 1970, prodotto dalla ditta Corso Giuseppe avverso il provvedimento 23 febbraio 1970, n. 7906, della prefettura di Catanzaro con il quale è stato confermato il diniego opposto alla ditta anzidetta con lettera 4 aprile 1967, n. 4268, dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in comune di San Mango D'Aquino, piazza Franco Berardelli.

(8730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 5 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,95	663,95	663,50	663,95	668 —	663,90	663,90	663,95	663,95	663,95
Dollaro canadese	674,75	674,75	675 —	674,75	678,40	674,70	674,75	674,75	674,75	674,75
Franco svizzero	235,20	235,20	235,50	235,20	232,60	235,25	235,16	235,20	235,20	235,10
Corona danese	112,30	112,30	112,50	112,30	119 —	112,25	112,24	112,30	112,30	112,30
Corona norvegese	121,29	121,29	121,55	121,29	121,20	121,30	121,38	121,29	121,29	121,25
Corona svedese	152,95	152,95	153 —	152,95	152,40	152,90	153,02	152,95	152,95	152,90
Fiorino olandese	254,15	254,15	254,40	254,15	253,10	254,10	254,15	254,15	254,15	254,10
Franco belga	17,505	17,505	17,52	17,505	17,52	17,40	17,50	17,505	17,50	17,50
Franco francese	142,10	142,10	142,20	142,10	142 —	142,15	142,13	142,10	142,10	142,10
Lira sterlina	1559,20	1559,20	1560 —	1559,20	1558,25	1559,15	1559,30	1559,20	1559,20	1559,20
Marco germanico	260,26	260,26	260 —	260,26	258,90	260,25	260,14	260,26	260,26	260,25
Scellino austriaco	36,51	36,51	36,50	36,55	36,30	36,50	36,52	36,51	36,51	36,50
Escudo portoghese	26,425	26,425	26,45	26,425	26,40	26,40	26,42	26,425	26,42	26,40
Peseta spagnola	11,61	11,61	11,645	11,61	11,63	11,60	11,638	11,61	11,61	11,60
Yen giapponese	2,21	2,21	2,22	2,21	2,22	2,20	2,2110	2,21	2,21	2,21

Media dei titoli del 5 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	83,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,150
» 5 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	85 —
» 5 % (Città di Trieste)	83,150
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,850
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,900
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,300
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,325
» poliennali 7 % 1978	92,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,925
Dollaro canadese	674,75
Franco svizzero	235,18
Corona danese	112,27
Corona norvegese	121,335
Corona svedese	152,985
Fiorino olandese	254,15
Franco belga	17,502
Franco francese	142,115
Lira sterlina	1559,25
Marco germanico	260,20
Scellino austriaco	36,515
Escudo portoghese	26,422
Peseta spagnola	11,624
Yen giapponese	2,21

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte per l'anno 1974

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto 2 giugno 1974, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia:

DIPLOMA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1. Ambrosetti prof. Giovanni
2. Andreatta prof. Beniamino
3. Baccetti prof. Baccio
4. Baglioni prof. Tommaso
5. Baridon prof. Silvio
6. Boella prof. Mario
7. Burdese prof. Alberto
8. Cacciafesta prof. Remo
9. Cardani prof. Cesare
10. Casella prof. Cesare
11. Cocchi prof. Giovanni
12. Colombo prof. Giuseppe
13. Comparini prof. Leonetto
14. Cordiè prof. Carlo
15. Cossu prof. Aldo

15-*bis*. Del Giudice prof. Riccardo

16. Fassò prof. Guido
17. Finzi prof. Leo
18. Fornari prof. Argante Antonio
19. Franceschelli avv. professore Remo
20. Francini prof. Giuseppe
21. Fusco prof. Raffaello
22. Galeotti prof. Serio
23. Gerin prof. Cesare
24. Ghillini prof. Carlo Alberto
25. Giordano prof. Alfonso
26. Giuliano prof. Raffaele
27. Giunchi prof. Giuseppe
28. Gnoli prof. Gherardo
29. Graziosi prof. Paolo
30. Leanza prof. Umberto
31. Malamani prof. Vittorio
32. Martini prof. Giuseppe
33. Merlini prof. Giovanni
34. Moschetti prof. Andrea Mario
35. Pasquazi prof. Silvio
36. Petrocchi prof. Massimo
37. Pracchi prof. Roberto
38. Prandi prof. Adriano
39. Puppi prof. Giampietro
40. Quinto prof. Pietro
41. Raffa prof.ssa Lina
42. Ravasini prof. Giorgio
43. Santoro prof. Arturo
44. Sanvenero Rosselli professore Gustavo (a.m.)
45. Scullica prof. Francesco
46. Segre prof. Giorgio
47. Semerari prof. Giuseppe
48. Stagiotti prof. Lelio
49. Traglia prof. Antonio
50. Turchetti prof. Aldo
51. Ussani prof. Vincenzo
52. Zamboni prof. Petronio
53. Azzarita dott. Leonardo
54. Bellocchi dott. Antonio
55. Benincasa avv. Gabriele
56. Giordano comm. Carmine
57. Biblioteca statale archivio monumento nazionale di Casamari
58. Biblioteca nazionale monumento nazionale protocenobio S. Scolastica di Subiaco
59. Biblioteca medioevale Badia S. Maria del Monte di Cesena
60. Biblioteca statale del monumento nazionale di Grottaferrata
61. Biblioteca statale della storica abbazia imperiale di Farfa
62. Bellezza Clary
63. Cianfarani dott. Valerio
64. Alessandro A. Contini Bonacossi

64-*bis*. Vittoria Contini Bonacossi (a.m.)

65. Guardia di finanza
66. Comes dott. Salvatore (a.m.)
67. Del Grosso dott. Osvaldo
68. Misasi on. avv. Riccardo
69. Ente nazionale di cultura popolare e di educazione professionale di Bari

69-*bis*. Russo dott. Ennio (a.m.)

70. Bisset prof. Kenneth A.
71. Caetani Howard Lelia
72. Gaudemet prof. Jean
73. Orsello prof. Gian Piero
74. Affaticati prof. Dante
75. Barbanente prof. Vitantonio
76. Bonomi prof. Don Giovanni
77. Burlacchini prof. Angiolino
78. Cappuccilli prof. Alberto (a.m.)
79. De Feo prof. Giuseppe
80. Di Fonzo prof. Raffaele
81. Fabbri prof. Tebaldo
82. Krandel Steccati prof.ssa Renata
83. Nannelli prof. Vasco
84. Taraschi prof. Ernesto
85. Zazzaretta prof. Alessandro
86. Fioritto nata Inverno professoressa Pia
87. Marantonio prof. Enrico (a.m.)
88. Merlo prof.ssa Claudia
89. Campi prof. Pier Luigi (a.m.)
90. Amendolagine prof. Antonio
91. Cellitti Malgeri prof.ssa Jole
92. Chiappetta prof. monsignore Luigi
93. Guarneri prof. Antonio
94. Loro-Piana dott. Franco
95. Magno prof. Arturo (a.m.)
96. Soana nata Soldi prof.ssa Alba
97. Valli prof. Lamberto (a.m.)
98. Vigna prof.ssa Maria
99. Vittuzzi prof.ssa Maria

00. Badino Chirotti professoressa Ines

101. Bottoli Silvio
102. Cannas prof. Giovanni Andrea
103. Luini professoressa Valeria (a.m.)
104. Pioletti Minuto prof.ssa Domenica
105. Soldati prof.ssa Sara
106. Straziota prof. Giovanni
107. Trombetta prof. Gino
108. Astolfoni dott. Bruno
109. Buitoni Alba
110. Cavalli prof. Emanuele
111. Gallo prof. Oscar
112. Masciotta prof. Michelangelo
113. Pittaluga dott. Michele
114. Ziino m.o Ottavio
115. Fedele prof. Mario
116. Ferranti prof. Vincenzo
117. Ferrari dott.ssa Annita
118. Furlani ins. Giuseppina (a.m.)
119 Collegio salesiano « Astori »
120. Collegio « S. Giuseppe » - Istituto « De Merode » - « Villa Flaminia »
121. Collegio « S. Luigi »
122. Istituto « S. Michele »
123. Istituto « Pio XII »
124. Almici mons. Giuseppe
125. Santomauro prof. Gaetano
126. Bracco mons. Dionigi (a.m.)

DIPLOMA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1. Aresti prof. Giuseppe
2. Borruso prof.ssa Bianca
3. Borzomati prof. Pietro
4. Grella ins. Bruno
5. Chiancone Gherardo
6. Cortesi dott. Giuseppe
7. Corvi prof. Carlo
8. Cosatti dott.ssa Amelia
9. Dini Dall'Olio professoressa Elena
10. Franchi comm. Jacopo
11. Morra dott. Ottorino
12. Nenzioni dott. Gino
13. Pirocchi ved. Tonolli prof.ssa Livia
14. Romanoni nata Scolari professoressa Cesarina
15. Sifonia m.o Firmino Liberato
16. Tramontin prof. Virgilio
17. Zacchia prof.ssa Emilia

DIPLOMA DI 3ª CLASSE

(*Medaglia di bronzo*)

1. Garuti Alfonso

(8412)

REGIONE LAZIO

Approvazione dei piani di zona del comune di Gaeta

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1974, n. 2165, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 settembre 1974, con verbale n. 143/107, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Gaeta, ubicato in località « Il Colle ».

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(8735)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1974, n. 2164, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 6 settembre 1974, con verbale n. 143/106, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Gaeta, ubicato in località « Monte Tortone ».

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8736)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

All'avviso del 4 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 ottobre 1974, riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni, a pag. 7206, seconda colonna, 38° rigo, dove è scritto: « *Emissione undecima tr.* », leggasi: « *Emissione 1ª 1ª tr.* ».

(8733)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novantacinque posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novantacinque posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18274, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1973, registro numero 61, Trasporti, foglio n. 371, avrà luogo a Roma il giorno 24 novembre 1974, alle ore 8, nelle seguenti sedi scolastiche:

Programma « A » (elettrotecnica)

istituto industriale statale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51;
istituto tecnico commerciale statale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour, 258;
Istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna, 255;
liceo ginnasio statale « Augusto », via Gela, 14;
« C.I.F.I. » sala conferenze, via Giolitti, 34.

Programma « B » (elettronica)

liceo scientifico statale « C. Cavour », via delle Carine, 1;
liceo ginnasio statale « Giulio Cesare », corso Trieste, 48

(8837)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 147/73 in data 30 gennaio 1973 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per ventisette posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;
Visto il proprio decreto n. 129 in data 28 gennaio 1974 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;
Visto il proprio decreto n. 963 in data 8 aprile 1974 con il quale dal bando di concorso predetto, veniva stralciata la condotta medica del comune di Demonte;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per ventisette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1972:

1. Trucco Giovanni . . . . punti 71,742
2. Fornelli G. Vittorio . . . . » 65,459
3. Bellone Andrea . . . . » 65,092
4. Gonella Vittorio . . . . » 61,476
5. Beoletto Silvio . . . . » 59,600
6. Benso Gennaro . . . . » 59,284
7. Merlino Antonio . . . . » 58,302
8. Chiavarino Luigi . . . . » 58,290
9. Musso Francesco . . . . » 57,377
10. Montanaro Lorenzo . . . . punti 56,265
11. Fessia Luciano . . . . » 55 —
12. Anselmetti G. Franco . . . . . . » 54,758
13. Bono Antonio . . . . » 53,740
14. Lombardi Severino . . . . » 53,676
15. Sola Giuseppe . . . . » 53,640
16. Zanini Gino . . . . » 52,625
17. Manfredi Giuseppe . . . . » 51,775
18. Ciriotti Luigi . . . . » 50,088
19. Peano Mario . . . . » 48,420

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 2 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3546, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per ventisette posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Considerato che i candidati Benso Gennaro, Merlino Antonio, Anselmetti G. Franco, Lombardi Severino, hanno espresso delle preferenze per sedi già assegnate a candidati che li precedono in graduatoria;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972, per la sede indicata a fianco di ognuno:

1) Trucco Giovanni: condotta comunale di Saluzzo;
2) Fornelli G. Vittorio: condotta comunale di Mondovì;
3) Bellone Andrea: condotta comunale di Paesana;
4) Gonella Vittorio: condotta consorziale di Ceva;
5) Beoletto Silvio: condotta comunale di Canale;
6) Chiavarino Luigi: condotta consorziale di Cortemilia;
7) Musso Francesco: condotta comunale di Bernezzo;
8) Montanaro Lorenzo: condotta consorziale di Lesegno;
9) Fessia Luciano: condotta comunale di Monticello d'Alba;
10) Bono Antonio: condotta consorziale di Piozzo;
11) Sola Giuseppe: condotta consorziale di Frabosa Soprana;
12) Zanini Gino: condotta comunale di S. Stefano Belbo;
13) Manfredi Giuseppe: condotta comunale di S. Albano Stura;
14) Ciriotti Luigi: condotta consorziale di Castino;
15) Peano Mario: condotta consorziale di Vinadio.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione ai rispettivi albi pretori, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 2 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(8206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 201, prot. n. 283, in data 9 gennaio 1974 con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970;

Vista la nota n. 61.3/3538/73 in data 1° ottobre 1974 con la quale l'assessorato regionale alla sanità segnala i nominativi del dott. Fernando Spada, del comitato di controllo di Bologna e del prof. Roberto Maccolini, ufficiale sanitario del comune di Bologna, quali presidente e componente della commissione di cui trattasi in sostituzione rispettivamente del dott. Antonio Martino e del prof. Mario Cennamo, impediti ambedue a prendere parte ai lavori concorsuali;

Ritenuto di dover modificare in tal senso il proprio precedente decreto 201/283 del 9 gennaio 1974 sopra citato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9; 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Martino, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale presidente, il dott. Fernando Spada del comitato di controllo di Bologna. In sostituzione del prof. Mario Cennamo, è chiamato a far parte della medesima commissione, quale componente, il prof. Roberto Maccolini, ufficiale sanitario del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 10 ottobre 1974

Il medico provinciale titolare: TANAS

(8609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 503/8/6 in data 18 febbraio 1974 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Padova;

Visto il telegramma n. 400.1/1.54/C/1921 in data 9 ottobre 1974 del Ministero della sanità con il quale viene designato quale segretario della commissione predetta il dott. Maini Renato, direttore di sezione, in sostituzione del dott. Palmieri Salvatore, impedito per motivi di servizio a partecipare ai lavori della commissione in parola;

Ritenuta la necessità di operare la modifica del precedente decreto e di nominare quale segretario della commissione il dott. Maini Renato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni e alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' nominato segretario della commissione giudicatrice in premessa indicata, il dott. Maini Renato, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Palmieri Salvatore, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 11 ottobre 1974

p. Il medico provinciale: RENZULLI

(8746)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 647 in data 5 aprile 1974 con il quale è stato bandito concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Taranto e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto n. 1790 in data 28 settembre 1974, con il quale ai sensi e con la procedura della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Traversi dott. Pompeo, funzionario della regione Puglia.

Componenti:

Gorgoglione dott. Domenico, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Taranto;

Di Leo dott. Massimo, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Brindisi;

Papparella prof. Vincenzo, titolare della cattedra di patologia aviare dell'Università di Napoli;

Catellani prof. Giorgio, titolare della cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Napoli;

Manes dott. Nicola, veterinario condotto del comune di Manduria.

Segretario:

Serra dott. Francesco, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 10 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: PATERA

(8647)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. **54**.

Interventi straordinari nel settore dei trasporti per il completamento di programmi in corso di attuazione.

(*Pubblicata nel* 2° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, in via straordinaria, in favore delle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea di interesse regionale, secondo gli scopi e le modalità e nei limiti previsti dai successivi articoli, contributi a copertura di maggiori disavanzi d'esercizio di cui al comma seguente.

I contributi sono erogati a favore delle aziende che hanno rinnovato, con le organizzazioni sindacali accordi aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale A.N.A.C., scaduti nel periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974, limitatamente a questo periodo, e le cui vertenze sono state comunque aperte prima del 22 aprile 1974.

I contributi di cui al presente articolo vengono erogati con carattere di anticipazione sugli eventuali contributi ordinari di esercizio per l'anno 1974 che verranno disposti con successivo provvedimento legislativo.

Dalle erogazioni sono escluse le aziende esercenti solamente servizi di noleggio.

Art. 2.

Le aziende interessate, per ottenere l'anticipazione di cui alla presente legge, devono presentare istanza alla giunta regionale, assessorato ai trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge, corredata dalla seguente documentazione:

copia autenticata dell'accordo sindacale aziendale scaduto;

copia del nuovo accordo sindacale aziendale;

elenco nominativo del personale in servizio alla data dal 30 giugno 1974, e le eventuali variazioni intervenute nel periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1974.

Tutti i documenti anzidetti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 3.

La giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per determinare l'ammontare dei singoli contributi e le relative modalità di erogazione e determina l'elenco delle aziende ammesse al contributo previsto dal precedente art. 1 nonchè il relativo importo.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, dispone, mediante decreto, l'erogazione alle singole aziende, del contributo accordato ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Allo scopo di far fronte agli oneri derivati dal proseguimento degli autoservizi di trasporto di competenza regionale gestiti dall'Istituto nazionale trasporti in provincia di Sondrio, la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo un contributo straordinario per il periodo 1° ottobre 1973-31 agosto 1974, al fine di concorrere alla copertura del disavanzo di esercizio.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati in aggiunta a quanto già predisposto ai sensi delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 8 e 28 gennaio 1974, n. 11, previo accertamento, da parte dell'assessorato regionale competente, d'intesa con il consorzio trasporti pubblici della provincia di Sondrio, delle risultanze effettive della gestione dell'I.N.T. nella provincia medesima.

Art. 5.

Allo scopo di portare a compimento i programmi di riorganizzazione e di pubblicizzazione dei servizi di trasporto promossi con i provvedimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 8, la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in capitale a favore dei comuni di Milano e Monza e della provincia di Mantova.

I contributi di cui al presente articolo sono disposti a completamento delle spese sostenute dalle amministrazioni di cui sopra, per l'assunzione degli autoservizi extraurbani in precedenza gestiti rispettivamente dalla ditta S.A.A.B. e dalle ditte S.I.T.A.L.R. e S.I.A.M.I.C.

Art. 6.

La giunta regionale provvede, con propria deliberazione alla determinazione degli importi da erogare ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

Il presidente della giunta, o l'assessore competente, se delegato, dispone, mediante decreto, l'erogazione dei contributi medesimi.

Art. 7.

Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge sono autorizzate per il corrente esercizio rispettivamente le spese di lire 700 milioni, 200 milioni e 1000 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1900 milioni come sopra determinato si provvede mediante riduzione, per altrettanto importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Nel medesimo stato di previsione sono istituiti:

al titolo I, sezione VI, rubrica 6ª: il cap. 166108, categoria 3ª con la denominazione « Contributi di esercizio ad aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea a copertura di ulteriori disavanzi derivanti dal rinnovo di contratti aziendali » e con la dotazione di lire 700 milioni; ed il cap. 166109, categoria 3ª con la denominazione « Contributi all'Istituto nazionale trasporti per concorrere al ripiano del disavanzo di esercizio dei servizi di trasporto di competenza regionale gestiti in provincia di Sondrio » e con la dotazione di lire 200 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª: il cap. 265104, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi ai comuni di Milano e Monza ed alla provincia di Mantova a fronte degli oneri sostenuti per l'assunzione degli autoservizi extraurbani in precedenza gestiti dalle ditte S.A.A.B., S.I.A.L.R. e S.I.A.M.I.C. » e con la dotazione di lire 1000 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate entro l'esercizio 1974 potranno esserlo sino al 31 dicembre 1975 per quanto riguarda quelle correnti e negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per quanto riguarda quelle in conto capitale.

Art 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 31 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 55.

Piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-78.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 6 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSISTENZA OSPEDALIERA GENERALE

Art. 1.

(*Disposizioni generali*)

E' approvato il piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-78.

Il piano è costituito, oltre che dalle norme contenute negli articoli seguenti, dalle tabelle *A*, *B* e *C* e dai modelli *D* ed *E* che sono allegati alla presente legge e che ne fanno parte integrante, salvo il disposto del primo comma dell'art. 22 per quanto concerne le previsioni contenute nella tabella *B* riguardanti la attività ospedaliera psichiatrica.

Sezione 1ª

RETE OSPEDALIERA REGIONALE

Art. 2.

(*Ospedali soggetti al piano*)

Sono soggetti alle prescrizioni del piano gli ospedali elencati nella tabella *A*.

Nel periodo di validità del piano non potranno essere adottati provvedimenti per il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri delle associazioni o fondazioni di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile e per la classificazione di ospedali dipendenti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 3.

(*Servizi ospedalieri*)

Ogni ospedale soggetto al piano deve essere dotato dei posti letto nei limiti indicati per ogni specialità dalla tabella *B* e dei servizi speciali previsti nelle tabelle *B* e *C*.

Al fine di meglio adeguare il servizio sanitario alle esigenze del territorio, l'ente ospedaliero che vi opera, previo parere o su proposta dei comitati sanitari di zona interessati di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, può richiedere in occasione della formulazione del programma degli interventi di cui all'art. 26 della presente legge una maggiore dotazione di servizi rispetto a quanto previsto nelle tabelle *B* e *C*.

Nell'istituzione, organizzazione e funzionamento delle divisioni, sezioni e servizi di cui ai precedenti commi vanno osservati i criteri tecnici che saranno stabiliti, nel rispetto delle leggi in vigore, con delibera della giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, sentito il comitato tecnico scientifico.

Art. 4.

(*Posti letto*)

Per ogni ospedale esistente o la cui costruzione è prevista dal piano, la tabella *B* indica il numero massimo di posti letto che possono essere istituiti per ciascuna specialità. L'istituzione di posti letto in eccedenza a tale numero è vietata.

Nel numero massimo di cui al comma precedente sono computati anche i posti letto destinati ai ricoverati in sale speciali; detti posti letto dovranno essere utilizzati, in caso di necessità, anche per il ricovero di infermi che dovrebbero essere ricoverati in altre divisioni o sezioni, e di infermi anche non paganti in proprio.

Art. 5.

(*Opere edilizie*)

Sono autorizzate tutte le opere edilizie necessarie alla realizzazione dei posti letto suddivisi in divisioni e sezioni e dei servizi di cui all'art. 3, purchè conformi al programma degli interventi previsto dall'art. 26 e dal programma biennale di attuazione di cui all'art. 28, e sempre se gli enti interessati non dispongano già di strutture idonee.

Art 6.

(*Attrezzature terapeutiche e diagnostiche*)

Gli enti che gestiscono ospedali soggetti al piano possono acquistare solo attrezzature terapeutiche o diagnostiche utilizzabili prevalentemente per le specialità ed i servizi per essi previsti.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentito il comitato tecnico scientifico, saranno determinate le apparecchiature tipo per le diverse specialità e servizi speciali.

Art. 7.

(*Classificazione degli ospedali*)

Gli ospedali, anche se totalmente o parzialmente inseriti in un complesso convenzionato tra ente ospedaliero ed università ricevono la classificazione per essi indicata nella tabella *B*.

Ove questa tabella preveda una classificazione diversa da quella in vigore alla data di entrata in vigore del piano, gli ospedali conservano quest'ultima sino a quando non si verificano i requisiti richiesti dalla legge per la diversa classificazione.

In tal caso la giunta regionale provvede alla nuova classificazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 19, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

In difetto di tale provvedimento, la nuova classificazione prevista dalla tabella si intende adottata a tutti gli effetti, a partire dalla data di scadenza del periodo di validità del piano per quegli ospedali che al momento di entrata in vigore del piano risultino classificati in una categoria superiore.

Sezione 2ª

IMPIANTO DI NUOVI OSPEDALI

Art 8.

(*Soggetti e limiti*)

Agli enti pubblici e agli enti o istituti ecclesiastici che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n 132, non è consentito l'impianto di nuovi ospedali che non risultino previsti dalla tabella *A*.

All'impianto dei nuovi ospedali previsti dal piano, provvedono secondo quanto stabilito dalla stessa tabella e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti, enti ospedalieri già esistenti, enti ospedalieri di nuova istituzione ovvero consorzi tra enti ospedalieri o risultanti dalla fusione di enti preesistenti.

Art. 9.

(*Enti ospedalieri esistenti*)

Se l'impianto del nuovo ospedale debba essere effettuato da un ente ospedaliero già istituito, quest'ultimo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuto a predisporre, ad integrazione e sviluppo del programma di interventi di cui all'art. 26, un piano tecnico finanziario di tutte le attività e le opere necessarie, ivi comprese le eventuali acquisizioni di aree e l'esecuzione dei lavori.

Per la predisposizione del piano tecnico finanziario di cui al comma precedente si osservano le norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 26.

Art. 10.

(*Enti ospedalieri di nuova costituzione*)

Se l'impianto del nuovo ospedale debba essere effettuato da un ente ospedaliero di nuova istituzione, l'ente è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello stesso decreto, in conformità di quanto le disposizioni dell'art. 9 della citata legge prevedono per la categoria in cui il nuovo ospedale verrà classificato. Trattandosi tuttavia di enti e di ospedali di nuova istituzione, non fanno parte del consiglio di amministrazione nè i membri previsti in rappresentanza degli originari interessi dell'ente nè quelli previsti in loro vece per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

Sino a quando l'impianto del nuovo ospedale non sarà realizzato, l'ente avrà sede presso gli uffici del comune nella cui circoscrizione sarà ubicato l'ospedale e si avvarrà, previa intesa con le amministrazioni rispettive, del personale degli uffici di tale comune e degli altri enti locali.

In attesa della copertura del posto, alle funzioni demandate dalla legge al direttore amministrativo e segretario generale può essere preposto, con il suo consenso e con il consenso delle amministrazioni interessate, un funzionario appartenente alla carriera direttiva del comune.

Con lo stesso decreto istitutivo la Regione assegna all'ente ospedaliero il finanziamento necessario per l'avvio della sua attività.

Entro un anno dalla sua costituzione il nuovo ente formula il programma degli interventi relativo agli atti e alle opere necessarie, ivi comprese le eventuali acquisizioni di aree e l'esecuzione dei lavori.

Per la predisposizione del programma degli investimenti si osservano le norme di cui all'art. 26.

Art. 11.

(*Consorzi fra enti ospedalieri*)

Se il nuovo ospedale di cui sia previsto l'impianto deve sostituire in tutto o in parte ospedali preesistenti compresi in enti ospedalieri di cui sia prevista la fusione, il compito di provvedere agli atti e alle opere necessarie spetta all'ente ospedaliero derivato dalla fusione.

Qualora la fusione prevista non sia attuata immediatamente, il compito di provvedere agli atti e alle opere necessarie spetta ad un consorzio costituito, anche coattivamente, fra gli stessi enti ospedalieri.

Lo statuto del consorzio deve prevedere che del consiglio di amministrazione facciano parte anche tre rappresentanti, di cui uno delle minoranze, di ciascun comitato sanitario di zona interessato, e che, entro tre mesi dalla determinazione della ubicazione del nuovo ospedale, il consiglio di amministrazione sia integrato da tre rappresentanti, di cui uno delle minoranze, del comune in cui sarà situato il nuovo ospedale.

Lo statuto deve prevedere che il consorzio venga dichiarato estinto dalla giunta regionale con lo stesso provvedimento con cui viene disposta la fusione degli enti ospedalieri preesistenti.

Il patrimonio del consorzio, insieme con ogni rapporto giuridico attivo e passivo, sarà trasferito al nuovo ente ospedaliero.

Entro un anno dalla sua costituzione, il nuovo ente formula il programma degli interventi relativo agli atti e alle opere necessari, ivi comprese l'eventuale acquisizione delle aree e l'esecuzione dei lavori.

Per la predisposizione del programma degli interventi si osservano le norme di cui all'art. 26.

Sezione 3ª

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI

Art. 12.

(*Provvedimenti di fusione*)

Le fusioni tra enti ospedalieri sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, nei casi e nei limiti risultanti dalla tabella *A*.

Ai provvedimenti di fusione la giunta regionale addiviene entro il periodo di validità del piano dopo aver sentito le amministrazioni degli enti ospedalieri e dei comitati sanitari di zona interessati circa la data più conveniente per la fusione.

E' fatta salva in ogni caso la possibilità per la giunta regionale di disporre la fusione in data diversa da quella indicata dagli enti.

Il decreto di cui al primo comma:

1) stabilisce la sede e la denominazione del nuovo ente;

2) dispone lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti venuti a fusione;

3) nomina, per la gestione provvisoria del nuovo ente, un collegio di almeno tre membri, del quale devono far parte i presidenti dei consigli di amministrazione disciolti ed un commissario designato dalla giunta regionale al quale spettano le funzioni di presidente del collegio;

4) determina la composizione del consiglio di amministrazione del nuovo ente, secondo le dispozioni dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 13 della presente legge, tenuto conto dell'eventuale diversa classificazione prevista dal piano per l'ospedale risultante dalla unificazione di quelli già compresi negli enti venuti a fusione;

5) individua i soggetti portatori degli interessi originari di ciascun ente che viene a fusione, ai fini della designazione e della nomina del proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero.

Entro i tre mesi successivi alla data di pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, il collegio preposto alla gestione commissariale dell'ente promuove gli atti necessari per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 13.

(*Integrazione dei consigli di amministrazione*)

Ove la fusione riguardi enti ospedalieri aventi la propria sede in comuni o in province diversi, il consiglio di amministrazione del nuovo ente viene integrato, rispetto alla composizione prevista dall'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in modo tale che il consiglio comunale o provinciale di ciascuno dei comuni e delle province suddetti possa eleggere complessivamente un numero di membri pari rispettivamente a quello spettante al comune o alla provincia nella cui circoscrizione trova la propria sede il nuovo ente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, procedendosi alla fusione tra due o più enti ospedalieri, sia necessario aumentare, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 9, il numero dei membri eletti dal consiglio comunale o provinciale.

Art. 14.

(*Unificazione degli ospedali*)

Salvi i casi in cui la tabella *A* dispone diversamente, gli ospedali compresi negli enti venuti a fusione cessano di essere funzionalmente autonomi e vengono unificati in un solo ospedale.

Entro due anni dalla costituzione del nuovo ente il consiglio di amministrazione deve deliberare l'unificazione degli ospedali da esso dipendenti.

Prima che la relativa deliberazione sia adottata, il presidente dell'ente trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione sulle modalità esecutive e sui tempi di attuazione dell'unificazione.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, accerta la conformità dell'iniziativa alle prescrizioni del piano ospedaliero e ne dà comunicazione allo ente per le conseguenti deliberazioni.

Copia della comunicazione è trasmessa dall'ente interessato, unitamente alle proprie deliberazioni, al comitato regionale di controllo.

L'inosservanza del termine previsto dal presente articolo comporta l'applicazione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Non appena l'unificazione sia completata, la giunta regionale provvede alla classificazione dell'ospedale, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 19, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 15.

(*Obblighi preliminari degli enti ospedalieri*)

A partire dalla data di entrata in vigore del piano, gli enti ospedalieri di cui sia prevista la fusione non potranno assumere provvedimenti conseguenti al carattere funzionalmente autonomo dei loro ospedali o che potrebbero ostacolare, o rendere più onerosa, l'unificazione di questi ultimi. Prima di adottare qualsiasi deliberazione riguardante opere di costruzione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria degli ospedali, istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi o provvedimenti che comportino comunque un ampliamento della pianta organica, copertura di posti già in pianta organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ancorchè siano stati banditi i relativi concorsi o avvisi pubblici ma non siano ancora state espletate le prove d'esame, il presidente del-

l'ente trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione sull'iniziativa, unitamente al parere degli altri enti ospedalieri interessati alla fusione.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, accerta la conformità dell'iniziativa alle prescrizioni di cui al primo comma e ne dà comunicazione allo ente per le conseguenti deliberazioni.

Copia della comunicazione è trasmessa dall'ente interessato, unitamente alle proprie deliberazioni, al comitato regionale di controllo.

Art. 16.

(*Aggregazione di ospedali dipendenti da enti diversi*)

Nei casi in cui la tabella *A* prevede la aggregazione dello ospedale o degli ospedali dipendenti da un ente ospedaliero ad altri ospedali dipendenti da un diverso ente ospedaliero si procede all'incorporazione del primo ente nel secondo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tali incorporazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta nei casi e nei limiti fissati dalla tabella *A*.

L'incorporazione ha per effetto l'aggregazione all'altro o agli altri ospedali di tutti i servizi ospedalieri già funzionanti presso l'ospedale o gli ospedali dipendenti dall'ente incorporato.

Il decreto di cui al secondo comma dichiara l'estinzione della personalità giuridica dell'ente incorporato, il cui patrimonio e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti passano all'ente ospedaliero incorporante.

Sezione 4ª

ADEGUAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA ESISTENTE

Art. 17.

(*Trasformazione o soppressione di servizi ospedalieri*)

Le divisioni, le sezioni ed i servizi speciali già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non compresi tra quelli di cui gli ospedali devono essere dotati a norma dello art. 3, verranno trasformati o soppressi gradualmente in conformità alle previsioni formulate a tal fine dagli enti ospedalieri in sede di programma degli interventi di cui all'art. 26, in modo che non siano diminuiti i livelli di assistenza previsti dal piano.

Art. 18.

(*Scorporo di servizi ospedalieri*)

Il personale e le attrezzature specificamente destinati, alla data di entrata in vigore del piano, al funzionamento di divisioni, sezioni o servizi speciali da assegnarsi secondo le previsioni della tabella *A* ad enti ospedalieri diversi, sono trasferiti a questi ultimi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, entro e non oltre il periodo di validità del piano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le amministrazioni ospedaliere interessate.

Il decreto determina le attrezzature da trasferire, individuandole sulla base dell'inventario eseguito da un'apposita commissione nominata dalla giunta regionale e composta da un rappresentante per ciascuno degli enti interessati e da uno o più membri designati dalla stessa giunta regionale.

Art. 19.

(*Infermerie non classificate*)

Gli enti ospedalieri riconosciuti o costituiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alle cui dipendenze siano gli istituti di ricovero e cura non classificati ai sensi della legge predetta, indicati nella tabella *A*, la cui trasformazione in ospedale classificato non sia stata prevista dal piano, decadono dal riconoscimento o dalla costituzione in ente ospedaliero allo scadere in un anno dalla data di entrata in vigore del piano, riacquistando per ciò stesso la posizione giuridica di cui erano in possesso precedentemente.

Entro lo stesso termine tali enti devono cessare l'attività ospedaliera.

Le infermerie e gli altri istituti di ricovero e cura che svolgono l'assistenza ospedaliera pur non essendo stati riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri, e non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art. 1, comma secondo e seguenti, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e che pertanto non figurano nella tabella *A*, cessano ogni attività ospedaliera allo scadere di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(*Ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici*)

Ove gli istituti o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che abbiano ottenuto la classificazione dei propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, lo richiedano, la giunta regionale è autorizzata a disporre la revoca della classificazione determinando la data a partire dalla quale ne cessano gli effetti.

L'accoglimento della domanda può essere ritardato sino ad un massimo di cinque anni dalla data della sua presentazione in relazione al fabbisogno di posti letto e più in generale alle necessità dell'assistenza ospedaliera pubblica della zona.

Sino a quando la domanda non sia accolta, restano fermi tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dalla classificazione ottenuta.

Nella deliberazione di cui al primo comma sono indicate le somme che l'istituto o l'ente ecclesiastico ha percepito da parte della Regione in sede di programmazione ospedaliera e che debbono essere restituite. La restituzione è dovuta per tutte le somme ottenute a scopo edilizio dal momento della classificazione degli ospedali dipendenti.

Quelle percepite per l'acquisto di attrezzature, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla loro erogazione, vanno pure restituite, detratta la quota corrispondente al grado di obsolescenza raggiunto. A tutte le somme da restituire vanno aggiunti gli interessi calcolati secondo il tasso legale.

Art. 21.

(*Autorizzazione alle case di cura private*)

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle case di cura private e della determinazione delle relative condizioni, ivi compresa la durata, di cui ai commi terzo e quinto dello art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nella valutazione delle esigenze igienico-sanitarie, si terrà conto anche del fabbisogno di posti letto e di altre prestazioni sanitarie della zona interessata cui si fa riferimento nelle prescrizioni del presente piano

TITOLO II

ASSISTENZA OSPEDALIERA PSICHIATRICA

Art. 22.

(*Piano per l'assistenza ospedaliera psichiatrica*)

Per la riorganizzazione e la ridistribuzione territoriale delle funzioni psichiatriche attualmente gestite dalle province o da altri enti pubblici, la Regione predisporrà d'intesa con le province un piano apposito assumendo come ipotesi di base le indicazioni contenute al riguardo nella tabella *B*, allegata alla presente legge.

A tale fine è istituito un comitato presieduto dall'assessore regionale alla sanità e composto dai presidenti delle province lombarde, che predisporrà il progetto di piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il piano sarà approvato dal consiglio regionale.

Art. 23.

(*Criteri di massima*)

Il piano di cui all'articolo precedente dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di massima:

a) costituzione di una unità multidisciplinare per la prevenzione, la cura e la riabilitazione sia intra che extra ospedaliera;

b) dislocazione di queste unità negli ospedali generali previsti dal piano, in modo da assicurare l'integrazione delle attività di ricovero e cura per malati di mente con le restanti attività ospedaliere e da realizzare la massima vicinanza dei degenti ai luoghi di residenza;

c) rispetto delle attribuzioni delle province nell'amministrazione dell'assistenza psichiatrica fino a quando saranno emanate le leggi di riforma sanitaria;

d) ricorso alla convenzione tra amministrazioni provinciali ed enti ospedalieri per costituire le unità multidisciplinari e dislocarle negli ospedali generali contestualmente alla riduzione, rispetto alle prescrizioni dettate dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, delle esistenti strutture psichiatriche di prevenzione, di ricovero e di recupero.

Il piano dovrà specificare altresì le modalità di attuazione delle variazioni organizzative e territoriali necessarie per la sua realizzazione.

TITOLO III

FUNZIONI DIDATTICHE NEGLI OSPEDALI

Art. 24.

(*Utilizzo delle strutture ospedaliere a scopo didattico*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, sentite le università e gli enti pubblici cui competono per legge funzioni didattiche, delibera, nell'ambito delle prescrizioni del presente piano il programma relativo allo utilizzo didattico delle strutture ospedaliere.

Gli enti ospedalieri potranno procedere alla stipula, al rinnovo o all'aggiornamento delle convenzioni con le università di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e al decreto ministeriale 24 giugno 1971, secondo quanto previsto dal programma di cui al precedente comma.

Gli enti ospedalieri dovranno prevedere nel programma degli interventi di cui all'art. 26 le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 2 della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PIANO OSPEDALIERO

Sezione 1ª

ORGANIZZAZIONE

Art. 25.

(*Controllo sull'attuazione e revisione del piano*)

La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano.

Entro il primo triennio di attuazione, la Regione provvede con legge, secondo la procedura seguita per la redazione del piano ospedaliero di cui all'art. 1 della legge 23 agosto 1973, n. 38, all'aggiornamento del piano ed al suo adeguamento alle nuove esigenze dell'assistenza ospedaliera.

Art. 26.

(*Programma degli interventi*)

Ogni ente gestore di ospedali soggetti al piano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un programma degli interventi che intende attuare, in conformità alle prescrizioni del piano stesso, nel periodo di validità di questo, per l'acquisto di immobili e la costruzione di ospedali, per lo acquisto di attrezzature di primo impianto, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali e delle relative attrezzature, per la soppressione e lo scorporo di strutture e attività.

Tale programma deve indicare in modo particolareggiato il piano di sviluppo di ciascun ospedale nei suoi aspetti sanitari, organizzativi, tecnici ed edilizi, prevedendo una priorità per le strutture di base, le attività di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e i servizi diagnostici e deve comprendere un piano finanziario redatto attenendosi ai modelli *D* ed *E*.

Tale programma deve altresì comprendere le indicazioni concernenti l'attuazione delle convenzioni previste dall'art. 24.

Prima che il programma di cui al primo comma sia deliberato, il presidente dell'ente lo trasmette alla giunta regionale unitamente ai pareri espressi dai comitati sanitari di zona interessati.

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, accerta la rispondenza del programma alle previsioni del piano e valuta l'ordine di priorità degli investimenti proposti rispetto alle esigenze di attuazione del piano stesso, e ne dà comunicazione all'ente per i conseguenti provvedimenti deliberativi di competenza.

Copia della comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa dall'ente interessato al comitato regionale di controllo unitamente alla deliberazione del programma. Ove nel termine di cui al primo comma l'ente non abbia predisposto il programma degli interventi, vi provvede la Regione nell'esercizio dei propri poteri di controllo sostitutivo.

Nessuna deliberazione concernente adempimenti del piano o convenzioni può essere comunque adottata in mancanza di tale programma.

Art. 27.

(*Compiti dei comitati sanitari di zona*)

Al fine di coordinare le attività degli esistenti organismi sanitari e di favorire l'apertura dell'ospedale alle esigenze del territorio, i comitati sanitari di zona partecipano ai consorzi tra enti ospedalieri con le modalità previste dall'art. 11 della presente legge; esprimono, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere sul programma degli interventi di cui agli articoli 3 e 26 e sulle proposte di fusione di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 28.

(*Programma biennale di attuazione del piano*)

Sulla base delle prescrizioni del piano e dei programmi degli enti ospedalieri approvati ai sensi dell'art. 26 la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, predispone un programma biennale di attuazione del piano ospedaliero nel quale viene determinato l'ordine di priorità degli investimenti regionali.

Il programma è approvato con delibera del consiglio regionale.

Art. 29.

(*Verifica dell'attuazione dei programmi degli interventi degli enti ospedalieri*)

Entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del piano ogni ente gestore di ospedali soggetti al piano stesso provvede a trasmettere al presidente della giunta una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui all'art. 26 e, ove si dimostri necessario, ne predispone con le stesse modalità lo aggiornamento.

Qualora il presidente della giunta regionale rilevi inadempimenti o violazioni del programma di cui all'art. 26, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 30.

(*Comitato tecnico scientifico*)

E' istituito il comitato tecnico scientifico per l'assistenza ospedaliera.

Esso è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta, d'intesa con la commissione consiliare competente ed è composto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato che lo presiede, da dodici esperti in discipline sanitarie, da due economisti, da due giuristi e da due funzionari dell'assessorato regionale alla sanità.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo della giunta con qualifica non inferiore ad istruttore.

Il comitato tecnico scientifico dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Esso esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, è può essere consultato in merito ai problemi di attuazione della programmazione ospedaliera dalla giunta regionale e dalla commissione consiliare competente.

Sezione 2ª

FINANZIAMENTO

Art. 31.

(*Patrimonio extra ospedaliero. Mutui ordinari*)

Per il reperimento dei mezzi finanziari necessari ad attuare gli investimenti di propria competenza, ciascun ente ospedaliero deve prevedere in via prioritaria, nel programma di cui all'articolo 26, l'alienazione dei valori mobiliari e dei beni immobili di sua proprietà non direttamente utilizzati per l'attività ospedaliera, salvo che un diverso impiego di tali beni non risulti più vantaggioso per il pubblico interesse.

Nel programma di cui all'art. 26 devono essere comunque indicati gli ulteriori mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti.

Gli enti ospedalieri non potranno contrarre alcun impegno finanziario che non sia previsto dal programma deliberato con le modalità di cui all'art. 26.

La giunta regionale coordina le operazioni finanziarie di cui al secondo e terzo comma.

Art. 32.

(*Intervento regionale*)

La Regione contribuisce all'attuazione del piano:

a) mediante l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da finanziare con la quota del fondo nazionale ospedaliero spettante alla regione Lombardia e con stanziamenti sui bilanci ad integrazione della predetta quota;

b) mediante l'erogazione di contributi nelle forme previste dalle leggi regionali per l'edilizia ospedaliera;

c) mediante la concessione di fidejussione a garanzia dei finanziamenti richiesti dagli enti ospedalieri per l'attuazione di programmi di cui all'art. 26, qualora gli enti medesimi non possano fornire in tutto o in parte le garanzie richieste dagli istituti finanziatori.

Art. 33.

(*Prestito obbligazionario e mutui regionali*)

Per procurarsi i mezzi finanziari da impiegare nell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, la Regione può contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari, da autorizzarsi caso per caso con legge regionale.

Art. 34.

(*Piano di riparto*)

Il consiglio regionale approva il riparto dei fondi di cui agli articoli 32 e 33 in conformità al piano, agli obiettivi del programma biennale e alle prescrizioni della presente legge.

Art. 35.

(*Temporaneo utilizzo mediante convenzioni di strutture di ricovero e cura non previste dal piano*)

A partire dalla data in cui la Regione assumerà effettivamente le funzioni in materia di assistenza ospedaliera attualmente esercitate dagli enti mutualistici, l'utilizzazione mediante convenzione di strutture di ricovero e cura non previste dalla tabella *A* dovrà garantire l'assistenza ospedaliera nelle aree del territorio regionale dove non esistono ospedali classificati in grado di assicurarla.

Tali convenzioni saranno stipulate prioritariamente con le strutture che posseggano i requisiti previsti per gli ospedali dagli articoli da 19 a 25 e da 35 a 38 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonchè dall'ultimo comma dello art. 3 della presente legge, in quanto applicabili, e che abbiano di fatto esercitato almeno per gli ultimi due anni l'assistenza ospedaliera secondo le prescrizioni del terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

(*Nuova classificazione di ospedali*)

In ogni caso di nuova classificazione di un ospedale conseguente alle previsioni del piano, il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero mantiene la composizione in atto sino alla scadenza del periodo in carica.

Ove la nuova classificazione comporti il passaggio da una categoria superiore ad una categoria inferiore e da ciò derivi per il personale in servizio alla data di mutamento della classificazione un trattamento economico meno favorevole, il personale medesimo conserva il diritto al trattamento precedentemente goduto; la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno « ad personam », riassorbibile in occasione di eventuali aumenti dello stipendio base.

Art. 37.

(*Trasformazione o soppressione di servizi ospedalieri*)

Il personale in servizio presso le divisioni, le sezioni o i servizi speciali di cui all'art. 17, che non possa trovare presso l'ente ospedaliero da cui dipende diversa sistemazione, sarà collocato, a domanda, con provvedimento dell'assessore competente per delega del presidente, presso enti ospedalieri diversi aventi sede nella Regione, purchè il posto ivi disponibile sia analogo a quello già ricoperto nell'ospedale di provenienza.

In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

I posti in organico relativi alle divisioni, sezioni o servizi di cui all'art. 17 che, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 1973, n. 38, risultassero vacanti, non potranno essere coperti ancorchè siano stati banditi i relativi concorsi o avvisi pubblici, ma non ancora espletate le prove d'esame.

Art. 38.

(*Riduzione di posti letto*)

Ove alla data di entrata in vigore del piano un ospedale risulti dotato per determinate divisioni o sezioni di un numero di posti letto eccedente quello stabilito nella tabella *B*, l'ente ospedaliero interessato provvederà alla trasformazione o soppressione dei posti esuberanti, con le modalità previste dallo art. 17. Al personale che in conseguenza di ciò risulti in eccesso rispetto alle necessità della divisione o sezione, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 37.

Art. 39.

(*Scorporo di servizi ospedalieri*)

Nell'ipotesi di scorporo di servizi ospedalieri ai sensi dello art. 18, il decreto ivi previsto determina il personale da trasferirsi nonchè la relativa posizione giuridica ed economica. A tal fine l'ente ospedaliero di provenienza invia all'assessore regionale competente l'elenco nominativo del personale che non può trovare diversa sistemazione presso l'ospedale in cui prestava servizio e che non abbia chiesto di cessare dal rapporto di impiego o di lavoro a qualunque titolo.

Non appena emanato il decreto, l'ente ospedaliero a favore del quale è disposto il trasferimento provvede ad ampliare gli organici in modo da potervi inquadrare il personale trasferito. Quest'ultimo conserva in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Ove il trasferimento riguardi il personale in servizio presso più divisioni della medesima specialità e sia previsto che esso debba aver luogo a favore di due o più ospedali, ubicati in luoghi diversi, il trasferimento è disposto con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione di giunta, sentite le amministrazioni ospedaliere e le persone interessate.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del piano gli enti ospedalieri a cui favore è previsto il trasferimento di cui all'art. 18 devono adottare le misure necessarie per poter accogliere nei propri ospedali le attrezzature e il personale che verrà loro trasferito.

Salvo diverse indicazioni, i provvedimenti di trasferimento di cui all'art. 18 debbono essere adottati prima di quelli previsti per l'eventuale fusione o incorporazione dell'ente ospedaliero di provenienza.

Art. 40.

(*Aggregazione di ospedali dipendenti da enti diversi*)

Nell'ipotesi di aggregazioni di ospedali dipendenti da enti diversi, cui all'art. 16, non appena emanato il decreto di cui al secondo comma del citato articolo, l'ente incorporante provvede ad ampliare gli organici in modo da potervi inquadrare il personale già in servizio presso l'ente incorporato. Il personale conserva le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento della incorporazione.

Art. 41.

(*Deroghe al divieto di riconoscimento e classificazione di enti ospedalieri*)

Il divieto, di cui all'art. 2, secondo comma, non si applica ai casi in cui, contestualmente al riconoscimento del nuovo ente, sia prevista la aggregazione dell'ospedale da esso dipendente con altri ospedali dipendenti da un diverso ente ospedaliero e la conseguente incorporazione del primo ente nel secondo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 luglio 1974*)

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 56.

Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art 1.

Nella prospettiva di un assetto globale dei servizi sociali, la Regione promuove lo sviluppo del servizio di soggiorno vacanza per minori disciplinando le strutture comunitarie di cui all'art. 2, favorendone il loro potenziamento, agevolandone lo accesso con la concessione dei contributi di cui ai titoli III e IV della presente legge e disponendo interventi particolari in favore dei minori e delle loro famiglie.

Art. 2.

Le strutture comunitarie comprendono:

a) case di vacanza per bambini dai 5 ai 12 anni;

b) case di vacanza per ragazzi dai 13 ai 16 anni;

c) campeggi per ragazzi dai 13 ai 16 anni;

d) centri ricreativi diurni per bambini dai 5 ai 12 anni.

Le case di vacanza che per attrezzature e personale sono riconosciute idonee al servizio ai sensi dell'art. 20 possono accogliere anche bambini di età inferiore ai cinque anni.

Le case di vacanza possono essere funzionalmente integrate con campeggi.

Le strutture con pernottamento non possono ospitare più di 150 minori.

Sono consentite più sezioni autonome di 150 minori nell'ambito dello stesso complesso od istituzione.

Art. 3.

E' compito delle case di vacanza, dei campeggi e dei centri ricreativi educare il minore alla vita di comunità e favorire lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative e la formazione culturale e spirituale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola. Eventuali menomazioni fisiche e psichiche del minore non possono costituire causa di esclusione, tenuto conto in particolare del disposto di cui al successivo art. 20.

I programmi di attività ed i regolamenti interni devono riflettere le finalità di cui al comma precedente, prevedendo adeguate forme di svago ed improntando l'organizzazione al principio dell'auto-disciplina comunitaria, anche attraverso la formazione dei gruppi di base.

Art 4.

I comuni che gestiscono case di vacanza, campeggi o centri ricreativi diurni, o che organizzano le vacanze di gruppi di minori, nella fase preparatoria del servizio, convocano riunioni con la partecipazione delle famiglie e delle organizzazioni sociali e sindacali per discutere i programmi di attività.

Art 5.

La direzione delle case di vacanza, dei campeggi e dei centri ricreativi diurni deve essere affidata a persone con esperienza di lavoro nel campo educativo in possesso, di regola, di titolo di studio di scuola media superiore.

L'attività di direzione dovrà informarsi a metodi di lavoro di gruppo che assicurino la partecipazione del personale alla organizzazione del sevizio.

Art. 6

Il personale educativo deve essere provvisto di diploma di scuola media superiore.

Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione la frequenza di corsi per il perfezionamento del personale di assistenza.

L'organico del personale educativo dovrà essere tale da assicurare la presenza di almeno una persona per gruppo di 15 bambini o ragazzi nelle case di vacanze e nei campeggi e di una persona per gruppo di 20 ragazzi nei centri ricreativi diurni.

Art. 7.

L'organico del personale addetto ai servizi dovrà essere tale da assicurare la presenza di almeno:

un economo;

un inserviente ogni venti ospiti;

un cuoco;

un aiuto cuoco ed almeno un inserviente di cucina;

un bagnino per le strutture di vacanza ubicate in centri fluviali o lacustri.

Art. 8

L'apertura delle case di vacanze, dei campeggi e dei centri ricreativi diurni dovrà essere preceduta, di norma, da un periodo preparatorio, durante il quale la direzione ed il personale dovranno concordare le modalità di attuazione del programma di attività.

Art. 9.

Le case di vacanza ed i campeggi devono avere un proprio regolamento interno.

I regolamenti devono consentire forme di partecipazione e di controllo sul funzionamento delle case di vacanza e dei campeggi da parte degli enti che provvedono all'invio di gruppi di minori.

I regolamenti devono prevedere che, in almeno una giornata per ciascun turno di vacanza con modalità da stabilirsi nei regolamenti stessi, sia consentita la presenza di familiari anche per favorirne gli opportuni incontri con il personale.

I regolamenti devono, nel rispetto della libera scelta che il genitore deve esprimere nella stessa domanda di ammissione del proprio figlio ai soggiorni di vacanza, garantire l'assistenza religiosa.

Art. 10.

In ogni casa di vacanza o campeggio l'assistenza sanitaria è affidata ad un medico il quale, ove non risieda presso la casa di vacanza o campeggio, deve impegnarsi ad effettuare un controllo giornaliero nonchè assicurare la propria disponibilità in qualunque momento della giornata.

Il medico deve essere coadiuvato da almeno un infermiere professionale o generico; l'infermiere deve risiedere presso la casa di vacanza o campeggio.

Nei centri ricreativi diurni deve essere assicurata la presenza costante di un infermiere professionale o generico.

Le case di vacanza devono disporre di appositi locali attrezzati ad infermeria e ad ambulatorio; i centri ricreativi ed i campeggi devono essere dotati di ambulatorio ed attrezzature di pronto soccorso.

Art. 11.

Gli ospiti ed il personale delle case di vacanza, dei campeggi e dei centri ricreativi diurni devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo per accertare l'assenza di malattie infettive e diffusive, in conformità alle direttive periodicamente emanate dalla giunta regionale, secondo le intese degli assessori preposti alla sanità ed ai servizi sociali.

Il controllo sanitario preventivo è effettuato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, che ne dà atto sulla scheda sanitaria. La scheda sanitaria deve recare l'indicazione delle avvenute vaccinazioni.

All'atto dell'ammissione nella casa di vacanza, campeggio o centro ricreativo diurno, i minori dovranno presentare la cartella sanitaria individuale predisposta dal servizio di medicina scolastica, ove esistente.

Art. 12.

Gli ospiti delle case di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni devono essere assicurati contro gli infortuni.

Art. 13.

Le case di vacanza devono disporre di distinti locali destinati, rispettivamente, ai minori, all'amministrazione, ai singoli servizi generali e agli alloggi per il personale.

Art. 14.

Nelle case di vacanza gli ambienti destinati ai minori devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) nelle stanze da pranzo deve essere assicurata la superficie minima di mq. 1,20 per persona;

b) nei locali adibiti a camere da letto deve essere assicurata la superficie minima di mq. 4 per letto; in ciascuna camera da letto non possono essere contenuti più di quindici posti letto;

c) i servizi igienici devono constare di almeno trenta lavabi, quindici docce e venti gabinetti per ogni cento bambini o ragazzi e devono essere opportunamente ubicati in prossimità della zona notte e di quella destinata alle attività ricreative.

Per le attività ricreative devono essere attrezzati appositi locali nonchè spazi aperti adiacenti.

Art. 15.

Nelle case di vacanza devono essere garantiti i servizi generali di:

a) cucina, con separazione funzionale tra la zona di preparazione e cottura dei cibi e quella di lavaggio delle stoviglie;

b) dispensa, con adeguato impianto di refrigerazione;

c) guardaroba;

d) lavanderia.

Art. 16.

La norma di cui al primo comma lettera *a*) dell'art. 14 della presente legge si applica altresì ai centri ricreativi diurni.

Nei centri ricreativi diurni i servizi igienici devono constare di almeno quindici lavabi, quindici docce e dieci gabinetti ogni cento bambini.

Titolo II

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI CASE DI VACANZA, CAMPEGGI E CENTRI RICREATIVI DIURNI

Art. 17.

L'apertura di case di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni è soggetta ad autorizzazione regionale. Il rilascio della autorizzazione è delegato alle amministrazioni provinciali ove è ubicata la struttura.

Art. 18.

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale, rappresentante dell'ente gestore, deve pervenire all'amministrazione provinciale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'apertura.

La domanda deve indicare:

a) l'ubicazione della casa di vacanza, del campeggio o del centro ricreativo diurno;

b) le generalità e la qualificazione professionale della o delle persone preposte alla direzione;

c) l'organico del personale educativo e di quello addetto ai servizi;

d) le generalità e la specializzazione del medico cui è affidata la assistenza sanitaria, allegando la dichiarazione relativa all'assunzione, nei casi prescritti, degli impegni di cui al primo comma dell'art. 10;

e) il numero e la durata dei turni durante i quali si intende far funzionare la casa di vacanza o il campeggio;

f) il numero dei minori che si intendono ospitare durante ciascun turno.

Alla domanda devono essere allegati:

1) planimetria dei locali della casa di vacanza con l'indicazione delle singole destinazioni, nonchè degli elementi di cui all'art. 14 della presente legge; pianta degli spazi esterni adiacenti, con l'indicazione delle attrezzature;

2) regolamento interno e programma di attività;

3) tabella dietetica qualitativa e quantitativa rispondente ai modelli predisposti dall'amministrazione regionale e vistata dall'ufficiale sanitario del comune nel quale la casa di vacanza, il campeggio o il centro ricreativo diurno sono situati.

Art. 19.

Per l'istruttoria delle domande le amministrazioni provinciali si avvalgono dell'ufficiale sanitario del comune nel cui territorio è situata la casa di vacanza, il campeggio o il centro ricreativo diurno.

L'ufficiale sanitario deve accertare:

a) l'idoneità dell'ubicazione della casa di vacanza, del campeggio o del centro ricreativo diurno;

b) l'idoneità dei locali o dei servizi e la loro rispondenza ai requisiti di cui agli articoli 10 (ultimo comma), 12, 14, 15 e 16 della presente legge;

c) l'idoneità dell'approvvigionamento di acqua potabile e dello smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;

d) l'esistenza e l'efficienza dell'impianto di riscaldamento per le case di vacanza situate in località montane o comunque funzionanti al di fuori del periodo estivo.

Degli avvenuti accertamenti l'ufficiale sanitario redige relazione esprimendo il proprio motivato parere sull'idoneità della casa di vacanza, campeggio e centro ricreativo diurno, fissando il numero delle presenze ammissibili.

Art. 20.

L'idoneità delle case di vacanza o dei campeggi ad accogliere i minori bisognosi di particolare assistenza o bambini in età inferiore ai cinque anni sarà riconosciuta dalle amministrazioni provinciali, previo rigoroso accertamento dell'esistenza di attrezzature e di personale qualificato atti a garantire una adeguata assistenza.

Art. 21.

Sulla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 17 le amministrazioni provinciali deliberano entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

L'autorizzazione potrà essere subordinata a specifiche prescrizioni per il cui adempimento sarà fissato congruo termine.

Art. 22.

L'autorizzazione deve indicare il periodo dell'anno durante il quale è ammesso il funzionamento del servizio e del numero massimo di presenze consentite durante ciascun turno.

L'autorizzazione e la tabella dietetica devono essere esposte nella casa di vacanza, campeggio o centro ricreativo diurno, in luogo visibile agli ospiti ed ai visitatori.

Art. 23.

L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale e la relativa richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dello ente gestore entro sessanta giorni dalla scadenza; qualora siano avvenute modificazioni strutturali ed organizzative rispetto allo anno precedente la relativa documentazione dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 24.

Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con i comuni, vigilano sul buon funzionamento delle case di vacanza, dei campeggi e dei centri ricreativi diurni, disponendo almeno due visite ispettive per ogni turno di vacanza.

Le amministrazioni provinciali possono disporre in ogni tempo sopralluoghi per verificare la permanenza delle condizioni in base alle quali è stata accordata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata, previa diffida e fissazione di un termine per la regolarizzazione, qualora siano stati violati i limiti stabiliti dall'autorizzazione quanto alla ricettività e al periodo di apertura o quando, per qualunque ragione, vengano a mancare le garanzie di buon funzionamento.

Titolo III

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 25.

Al fine di potenziare il servizio di soggiorno vacanza per i minori e di adeguarne le strutture alle finalità previste dallo art. 3 della presente legge, la Regione assegna:

a) contributi per le spese di acquisto o di costruzione di edifici destinati a case di vacanza o a centri ricreativi diurni;

b) contributi per le spese di riattamento e arredamento di edifici destinati a case di vacanza, campeggi o centri ricreativi diurni, di attrezzatura degli spazi esterni ad essi adiacenti e di allestimento di impianti igienico-sanitari e sportivi.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono concessi ai comuni e ai consorzi di comuni della Lombardia.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono concessi ad enti aventi sede nel territorio della regione Lombardia che gestiscano case di vacanza, campeggi o centri ricreativi diurni ospitanti in prevalenza minori residenti nella regione stessa.

Le richieste di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente gestore, devono pervenire all'amministrazione regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26.

I contributi per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti in modo esclusivo a centri ricreativi diurni sono concessi in annualità costanti, per un periodo massimo di venti anni, nella misura del cinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi per l'arredamento, le attrezzature e gli impianti igienico-sanitari e sportivi sono concessi fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 27.

Alla richiesta di contributo devono essere allegati:

1) documentazione sulla natura giuridica dell'ente richiedente, ove non si tratti di enti locali territoriali;

2) copia dell'autorizzazione all'apertura;

3) conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio;

4) progetto di massima dei lavori e piano di finanziamento, qualora il contributo sia richiesto per la costruzione, per il riattamento o per l'allestimento di impianti igienico-sanitari o sportivi;

5) preventivo di spesa, qualora il contributo sia richiesto per la costruzione o l'acquisto di edifici, di arredi o attrezzature;

6) relazione illustrativa.

Nel caso in cui l'immobile per il quale si richiede il contributo di riattamento non sia di proprietà dell'ente richiedente, dovranno altresì allegarsi i documenti atti a dimostrare la disponibilità certa dell'immobile, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a nove anni.

Art. 28.

Il piano di riparto dei contributi viene approvato dal consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 29.

Approvato il piano di riparto, l'amministrazione regionale rende noto ai beneficiari l'ammontare della spesa ammessa a contributo dandone altresì comunicazione agli enti locali interessati al servizio.

Il progetto esecutivo delle opere deve essere presentato entro centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 30.

I contributi per l'acquisto, la costruzione, il riattamento di edifici e quelli per l'allestimento di impianti igienico-sanitari e sportivi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale; con lo stesso provvedimento viene approvato il progetto esecutivo delle opere e vengono fissate le date di inizio e di ultimazione dei lavori.

La prima annualità viene erogata entro due mesi dalla data di inizio dei lavori risultante da verbale di constatazione dei competenti uffici tecnici dell'amministrazione regionale.

L'erogazione delle successive annualità avviene entro il 30 settembre di ogni anno.

I contributi per l'acquisto di attrezzature e di arredi sono concessi con decreto del presidente della giunta e la loro erogazione avviene in unica soluzione, su presentazione di fattura quietanzata per la parte di spesa eccedente il contributo regionale.

Art. 31.

Alla vigilanza sui lavori provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici a mezzo degli uffici dipendenti o avvalendosi degli uffici delle province, previa intesa con le singole amministrazioni.

Art. 32.

Gli enti beneficiari dei contributi devono impegnarsi a non mutare per il periodo di nove anni, la destinazione degli edifici senza il consenso della giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33.

L'amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione, fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo di L. 1.500.000.000 oltre interesse ed accessori, i mutui contratti dai comuni e dai consorzi di comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni, qualora tali enti non siano in grado di fornire le garanzie richieste dagli istituti mutuanti. La giunta regionale è delegata a stipulare con idonei istituti di credito convenzioni intese ad assicurare alle migliori condizioni la concreta operatività della garanzia fidejussoria.

Art. 34.

L'attività promozionale e di coordinamento dei servizi finanziati con i contributi di cui alla presente legge può essere delegata dalla giunta regionale all'assessore competente.

Titolo IV
CONTRIBUTI PER LE VACANZE DEI MINORI

Art. 35.

La Regione assegna ai comuni contributi speciali per le vacanze estive ed invernali dei minori. Tali contributi sono destinati:

a) a parziale copertura delle rette per soggiorni di minori in case di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni. La durata dei soggiorni nelle case di vacanza non può essere inferiore a giorni venti;

b) alla concessione di sovvenzioni per soggiorni di vacanza a famiglie i cui figli non abbiano raggiunto l'età minima per la ammissione in soggiorni o non possano, per motivi diversi, usufruire di case di vacanza o campeggi.

Nell'utilizzazione dei contributi i comuni devono rispettare la scelta delle famiglie riguardo alla casa di vacanza o campeggio nel quale inviare i minori.

Art. 36.

Le richieste di contributo, sottoscritte dal sindaco del comune, devono pervenire all'amministrazione regionale entro il 31 dicembre.

Alla richiesta deve essere allegato il programma degli interventi comunali per le vacanze estive ed invernali e l'indicazione del numero di minori e di famiglie per i quali si ritenga necessario un intervento di sostegno finanziario.

Le richieste di contributo per i centri ricreativi diurni devono indicare il numero di minori ammessi gratuitamente o con retta agevolata.

Entro il 30 aprile il consiglio regionale approva i piani di ripartizione dei contributi per le vacanze estive ed invernali.

L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione.

Le amministrazioni comunali presentano annualmente alla giunta regionale il rendiconto degli interventi effettuati.

Art. 37.

Con il provvedimento di approvazione del piano di ripartizione il consiglio regionale costituisce altresì un fondo speciale a disposizione della giunta regionale per l'assegnazione:

a) contributi ad enti locali, associazioni ed organizzazioni per le vacanze di minori affetti da carenze psico-fisiche e per il finanziamento di iniziative particolari anche a carattere sperimentale;

b) rimborso spese ai comuni della Lombardia che mettano attrezzature sportive e ricreative a disposizione degli ospiti dei soggiorni, dei campeggi e dei centri ricreativi diurni.

Di tale attività la giunta regionale darà comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 38.

Le domande di contributo di cui all'art. 37, lettera *a*) sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'amministrazione regionale entro il 31 marzo.

Alla domanda devono essere allegati:

1) documentazione sulla natura giuridica dell'ente, ove non si tratti di enti locali territoriali;

2) programma per il quale si richiede il contributo, con l'indicazione dei minori beneficiari;

3) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

4) relazione illustrativa.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sono erogati in unica soluzione.

Gli enti beneficiari presentano annualmente alla giunta regionale un rendiconto degli interventi effettuati.

Art. 39.

Le richieste di contributi di cui all'art. 37, lettera *b*), sottoscritte dal sindaco del comune, devono essere presentate alla amministrazione regionale entro il 31 marzo unitamente ad un prospetto indicante le condizioni inerenti alla disponibilità delle attrezzature e l'entità del rimborso forfettario richiesto.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sono erogati in unica soluzione.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge l'apertura annuale di case di vacanza già esistenti può essere autorizzata anche se non ricorra il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma quarto e all'art. 14, lettera *a*), *b*) e *c*), purchè siano osservate le condizioni prescritte al riguardo dalle disposizioni ministeriali vigenti.

Art. 41.

In via transitoria e limitatamente all'anno 1974 le domande di contributo di cui agli articoli 25 e 26 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed i piani di riparto dei contributi verranno approvati non oltre il 30 novembre 1974.

Art. 42.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge, sono autorizzati per l'anno 1974 gli impegni di spesa al limite di L. 300.000.000 per la concessione dei contributi in annualità di cui al primo comma dell'art. 26 e di L. 20.000.000 per la esplicazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 33 ed è autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi in capitale di cui al secondo comma dell'art. 26.

Per la concessione dei contributi per le vacanze estive ed invernali dei minori di cui agli articoli 35 e 37 si provvede con gli annuali stanziamenti determinati nei bilanci regionali, da iscrivere dall'anno 1975 negli stati di previsione della spesa corrente, in corrispondenza al cap. 153200 iscritto nel bilancio regionale 1974.

Art. 43.

All'onere complessivo di L. 920.000.000, gravante sul bilancio regionale 1974 per effetto delle autorizzazioni di spesa stabilite nel primo comma del precedente articolo si provvede:

in quanto ai limiti di impegni di L. 320.000.000 con riduzione dello stanziamento del cap. 281100 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1974 e relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali »;

in quanto alla spesa di L. 600.000.000 mediante utilizzo per altrettanto importo delle residue disponibilità dello stanziamento del cap. 170/D iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1972 e relativo a « Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Nello stato di previsione della spesa regionale 1974, al titolo II - sezione V - rubrica 2ª, sono iscritti:

il cap. 252105, categoria X, con la denominazione « Contributi di annualità a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti a centri ricreativi diurni — 1ª delle venti annualità del limite di impegno di L. 300.000.000 » e con la dotazione di L. 300.000.000 ». Le successive annualità saranno iscritte ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali a tutto l'anno 1993;

il cap. 252106, categoria XIII, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni — 1ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 » e con la dotazione di L. 20.000.000;

il cap. 252107, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'arredamento, le attrezzature degli spazi esterni e degli impianti igienico-sanitari di edifici destinati a case di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni » e con la dotazione di L. 600.000.000.

Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 29 luglio 1974*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. **57**.
Costituzione dell'Istituto regionale di ricerca (I.R.E.R.).

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 6 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto è istituito il centro lombardo di studi regionali, ai fini dell'acquisizione delle conoscenze necessarie per la programmazione economica e territoriale della Regione e degli enti locali, con la denominazione di Istituto regionale di ricerca (I.R.E.R.).

Art. 2.

La Regione contribuisce alle spese di gestione dell'I.R.E.R. con lo stanziamento di un contributo annuale a carico del bilancio regionale.

Un ulteriore stanziamento, quale contributo per le spese di studi e ricerche, verrà stabilito annualmente in base al programma di ricerche di cui al successivo art 4.

La spesa graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione dei singoli esercizi.

Art. 3.

La Regione si avvale di norma dell'I.R.E.R. per lo svolgimento degli studi e delle ricerche di cui all'art. 1.

Il problema annuale degli studi e delle ricerche di interesse dell'ente Regione viene predisposto entro il 31 ottobre dalla giunta regionale, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dall'I.R.E.R.

La proposta di programma è sottoposta al consiglio regionale, che ne delibera l'approvazione entro il 31 dicembre.

Art. 4.

Il programma di cui al precedente art. 3 comprende l'indicazione delle ricerche e degli studi che verranno svolti direttamente dall'I.R.E.R., nonchè delle ricerche e degli studi da affidarsi direttamente dalla Regione ad altri enti ed organismi universitari o specializzati.

Per le ricerche comprese nel programma di cui al precedente art. 3, quando il programma specifichi per esse l'istituto da incaricarsi, l'onere ed il tempo di esecuzione, non si applicano le procedure previste dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Le procedure previste dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 si applicano per gli studi e le ricerche che la Regione deve fare eseguire per esigenze insorte dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il consiglio regionale, per gli adempimenti di cui agli articoli 1 e 5, terzo comma, della presente legge, nomina il consiglio di amministrazione provvisorio dell'I.R.E.R., composto da un presidente, un vice presidente e sette membri, di cui due della minoranza.

Entro cinque mesi dalla nomina il consiglio d'amministrazione provvisorio sottopone all'approvazione del consiglio regionale la proposta di statuto dell'I.R.E.R.

Il consiglio d'amministrazione provvisorio resta in carica fino all'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale.

Nella sua prima riunione il consiglio d'amministrazione provvisorio nomina il direttore, il segretario amministrativo e il segretario tecnico-scientifico.

Il direttore e il segretario amministrativo partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione con un voto consultivo.

Art. 6.

La Regione si assume le spese di costituzione dell'I.R.E.R.

Il presidente e la giunta regionale sono autorizzati, sentita la competente commissione consiliare, a compiere gli atti necessari per la costituzione dell'I.R.E.R., in conformità con gli adempimenti previsti dalla mozione consiliare del 26 luglio 1973.

A tal fine, a carico del bilancio 1974, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del capitolo 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974, e con la correlativa istituzione nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione I, rubrica 2ª, del cap. 112211, categoria 3ª con la denominazione « Spese per la costituzione dell'Istituto regionale di ricerca » e con la dotazione di lire 100 milioni.

La spesa come sopra autorizzata per l'anno 1974 potrà essere impegnata sino a tutto il 31 dicembre 1975.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 58.

Provvidenze straordinarie in favore di cittadini colpiti e delle famiglie delle vittime della strage di Brescia del 28 maggio 1974 e di Milano del 17 maggio 1973.

(*Pubblicata nel 2° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione eroga un contributo straordinario per esprimere concreta solidarietà ai cittadini colpiti e alle famiglie delle vittime della strage di Brescia del 28 maggio 1974 e della strage di Milano del 17 maggio 1973, e per provvedere alle loro concrete necessità.

Art. 2.

I provvedimenti concernenti la determinazione dell'entità, delle forme e delle modalità di erogazione delle singole provvidenze nonchè la gestione delle somme assegnate dalla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali competenti.

Art. 3.

Con decreto del presidente della giunta regionale sarà determinato l'ammontare dei contributi previsti dal precedente art. 1, nonchè il loro pagamento in favore delle amministrazioni provinciali di Brescia e di Milano, le quali iscriveranno lo stanziamento nel proprio bilancio di previsione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (art. 7).

Art. 4.

Alla spesa come sopra autorizzata, con limite d'impegno di lire 75 milioni, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale 1974, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione V, rubrica 3ª del cap. 153103, categoria III, con la denominazione « Contributo straordinario in favore dei cittadini colpiti e delle famiglie delle vittime delle stragi di Brescia del 28 maggio 1974 e di Milano del 17 maggio 1973 » e con la dotazione di lire 75 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 31 *luglio* 1974).

(7730)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S (c. m. 411100742910)